SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si dà notizia che alla pag. 57 di questo fascicolo della serie generale è pubblicato un avviso riguardante il rinvio della data di pubblicazione del diario delle prove del concorso ordinario, per titoli ed esami, a cattedre e posti nei conservatori di musica.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 54

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni, dei modelli 760, 760/RA, 760/RB, 760/RC, 760/RD, 760/RE, 760/RF, 760/RG, 760/RH, 760/RL, 760/RM, 760/RN, 760/RO, 760/RP, 760/RR, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché del modello 760/RK concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 760/RT concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e del modello 760/RZ per l'indicazione delle ritenute sugli interessi ed altri redditi di capitale da presentare nell'anno 1998 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte.

98A2614

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Termini Imerese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Termini Imerese ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso nel giorno 14 marzo 1998 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del Direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio finanziario sottoindicato è accertato come segue:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Termini Imerese nel giorno 14 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 17 marzo 1998

Il direttore: IGNIZIO

98A2543

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 febbraio 1998.

Aggiornamento, in base alla variazione dell'indice del costo della vita per il 1997, delle tariffe residuali diverse da quelle previste all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997, concernente l'attuazione della direttiva 93/39/CEE;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993, relativo alla determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati;

Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica con la quale viene reso noto l'indice di rivalutazione del costo della vita relativo all'anno 1997;

Decreta:

Le tariffe dovute per l'esame di domande relative a medicinali diverse da quelle previste all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono aggiornate, in base alla variazione annua dell'1,5% come all'allegato facente parte del presente provvedimento.

Il decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per le valutazioni di competenza.

Roma, 10 febbraio 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 70

ALLEGATO

Tariffe dovute al Ministero della sanità per l'esame di domande relative ai medicinali per uso umano di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1993. Settori: medicinali per uso umano - pubblicità sanitaria - certificazioni e nulla osta:

Settore medicinali:

punto 1 = lire 10.150.000
» 2 = » 20.300.000
» 3 = » 1.015.000
» 4 = *a)* lire 5.075.000
» *b)* » 1.015.000
» 5 = lire 1.015.000
» 7 = » 2.030.000
» 8 = » 101.500
» 13 = » 1.015.000
» 15 = » 304.500
» 16 = » 30.450
» 17 = » 25.375

Settore pubblicità sanitaria:

punto 1 = lire 107.500 o lire 203.000 nell'ipotesi di pubblicità di medicinali per uso umano previste dall'art. 6, comma 5, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.

Certificazioni e nulla osta:

punto 8 = lire 101.500
» 9 = » 101.500

98A2497

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 30 dicembre 1997.

Disciplina del commercio interno del riso per l'annata agraria 1996-97.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e l'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante modificazioni alla predetta legge;

Vista la comunicazione con la quale l'Ente nazionale risi, facendo proprie le conclusioni alle quali sono pervenuti i rappresentanti dell'intera filiera di settore, ha espresso parere favorevole all'adozione delle allegate tabelle di denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso;

Ritenuto che il provvedimento concernente la determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza previsto dalla sopra citata legge 18 marzo 1958 è di competenza del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, determinate, per l'annata agraria 1996-97, con le tabelle annesse al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1997

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 73

TABELLA
(Annata agraria 1996/97)

DENOMINAZIONE DELLE VARIETÀ DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETÀ DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA.

RISO ITALIANO

RISONE —	RISO —
Gruppo Comune o Originario	*Gruppo Comune o Originario*
BALI BALILLA CIGALON ELIO SELENIO	BALI o BALILLA o CIGALON o ELIO o SELENIO
CRIPTO	CRIPTO
Gruppo Semifino	*Gruppo Semifino* (1)
ALPE FLIPPER LIDO ROSA MARCHETTI SAVIO	ALPE o FLIPPER o LIDO o ROSA MARCHETTI o R.M. o SAVIO
ARGO PADANO (Bahia)	ARGO o PADANO o (Bahia)
VIALONE NANO	VIALONE NANO
Gruppo Fino	*Gruppo Fino* (1)
ARIETE DRAGO EUROPA LAGO LAMPO (2) LOTO RIBE (Euribe) KORAL	ARIETE o DRAGO o EUROPA o LAGO o LAMPO (2) o LOTO o RIBE o (Euribe) o KORAL
S. ANDREA	S. ANDREA
Gruppo Superfino	*Gruppo Superfino* (1)
ARBORIO VOLANO	ARBORIO o VOLANO
BALDO ELBA ROMA	BALDO o ELBA o ROMA
CARNAROLI	CARNAROLI
THAIBONNET	THAIBONNET

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diversa anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(2) Varietà di risone e riso che non saranno più classificate nella «Tabella relativa alla annata agraria 1997/98 (campagna commerciale 1998/99)».

RISO ESTERO (*)

RISONE	RISO
Gruppo Comune o Originario	*Gruppo Comune o Originario*
YABANI SABINI CODY COLUSA 1600 CALORO CHACARERO YAMANI	YABANI o SABINI o CODY o COLUSA 1600 o CALORO o CHACARERO o YAMANI
Gruppo Semifino	*Gruppo Semifino* (1)
ARKROSE BLUEROSE MAGNOLIA NATO ZENITH GULFROSE 501 CALROSE	ARKROSE o BLUEROSE o MAGNOLIA o NATO o ZENITH o GULFROSE o 501 o CALROSE
Gruppo Fino	*Gruppo Fino* (1)
DAWN BLUEBONNET TORO NIRA CENTURY PATNA REXORO PATNA GRAIN BELLE PATNA BLUEBELLE LEBONNET STARBONNET SELEZIONE 406	DAWN o BLUEBONNET o TORO o NIRA o CENTURY PATNA o REXORO o PATNA GRAIN o BELLE PATNA o BLUEBELLE LEBONNET o STARBONNET o SELEZIONE 406
PEROLA AGULHA FORTUNA	PEROLA o AGULHA o FORTUNA
VARY LAVA ALICOMBO MACALIOCA	VARY LAVA o ALICOMBO o MACALIOCA
INRA 68/2 o DELTA ARLESIENNE	INRA 68/2 o DELTA o ARLESIENNE
SIAM PATNA	SIAM PATNA
BAROE-BRAND	BAROE-BRAND
LUNGO SURINAM	LUNGO SURINAM

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(*) Qualora il riso importato presenti le stesse caratteristiche delle varietà italiane, previste in un determinato gruppo, il medesimo riso può essere commercializzato con identica denominazione di gruppo spettante alle varietà italiane, fermo restando l'obbligo dell'indicazione della varietà.

RISO ITALIANO

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

Caratteristiche dei risi di gruppo Comune o Originario

BALI: corta - tonda - piccola - laterale - poco estesa - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

BALILLA: corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - breve - regolare - tozza - tondeggiante.

CIGALON: corta - tonda - piccola - centro laterale poco estesa - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

ELIO: corta - tonda - piccola - centro laterale estesa - allungata - regolare - tozza - tondeggiante.

SELENIO: corta - tonda - piccola - assente - breve o assente - regolare - regolare - tondeggiante.

CRIPTO: corta - semiaffusolata - piccola - centrale poco estesa - assente - sfuggente - regolare - tondeggiate.

Caratteristiche dei risi di gruppo Semifino

ALPE: semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente o breve - regolare - normale - tondeggiante.

LIDO: semilunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

FLIPPER: semilunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

ROSA MARCHETTI: semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

SAVIO: semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

ARGO: semilunga - semitonda - media - centro laterale - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

PADANO (Bahia): semilunga - semitonda - media - centro laterale poco estesa - allungata - sfuggente - regolare tondeggiante.

VIALONE NANO: semilunga - tonda - media - centrale estesa - assente - pronunciato - tozza - tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo Fino

ARIETE: lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - tondeggiante.

DRAGO: lunga - affusolata - media - assente o centrale - assente - pronunciato - oblunga - schiacciata.

EUROPA: lunga - semiaffusolata - media - assente o centro laterale poco estesa - assente o breve - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

LAGO: lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - tondeggiante.

LAMPO: lunga - affusolata - media - assente o centrale poco estesa - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

LOTO: lunga - semiaffusolata - media - assente o laterale poco estesa - breve o assente - regolare - oblunga - tondeggiante.

RIBE (Euribe): lunga - affusolata - media - centro laterale poco estesa - assente o breve - pronunciato - oblunga - schiacciata.

KORAL: lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

S. ANDREA: lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo Superfino

ARBORIO: molto lunga - semitonda - molto grossa - centrale estesa - assente - pronunciato - oblunga - schiacciata.

VOLANO: molto lunga - semitonda - molto grossa - centrale estesa - breve - pronunciato - regolare - tondeggiante.

BALDO: lunga - semiaffusolata - grossa - assente o centrale poco estesa - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

ELBA: lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - assente o breve - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

ROMA: lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - allungata regolare - regolare - tondeggiante.

CARNAROLI: molto lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

THAIBONNET (L 202): lunga - molto affusolata - piccola - assente o laterale poco estesa - assente - oblunga - sfuggente - schiacciata.

RISO ESTERO

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario

YABANI: corta - tonda - piccola - laterale poco estesa o assente - breve o assente - sfuggente - regolare - tonda.

SABINI: corta - tonda - piccola - assente - assente - sfuggente - regolare - tonda.

CODY: corta - tonda - piccola - assente - breve - sfuggente - regolare - tonda.

COLUSA 1600 : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - assente - normale - normale - tonda.

CALORO: corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - allungata - normale - normale - tonda.

CHACARERO: corta - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - ellittica.

YAMANI: corta - tonda - piccola - assente - assente - regolare - regolare - tonda.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

ARKROSE: semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

BLUEROSE: semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - ellittica.

MAGNOLIA: semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

NATO: semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

ZENITH: semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

GULFROSE: semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

501: semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

CALROSE: semilunga - semitonda - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

DAWN: lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - normale - tondeggiante.

BLUEBONNET: lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - tonda.

TORO: lunga - affusolata - piccola - assente - assente - pronunciato - oblunga - tonda.

NIRA: molto lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - tonda.

CENTURY PATNA: lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

REXORO: lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - tonda.

PATNA GRAIN: molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

BELLE PATNA: lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

BLUEBELLE: lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - normale - tondeggiante.

LEBONNET: molto lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - normale - tondeggiante.

STARBONNET: lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - normale - tondeggiante.

SELEZIONE 406: lunga - affusolata - grossa - assente - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

PEROLA: lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

AGULHA: lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

FORTUNA: molto lunga - affusolata - grossa - assente - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

VARY LAVA: molto lunga - affusolata - grossa - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

ALICOMBO: molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - ellittica.

MACALIOCA: molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

NRA 68/2 o DELTA: lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - regolare - tondeggiante.

ARLESIENNE: lunga - semiaffusolata - grossa - assente - assente - normale - regolare - tondeggiante.

SIAM PATNA: lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

BAROE-BRAND: lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - ellittica.

LUNGO SURINAM: molto lunga - molto affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETÀ DI RISO CHE NON HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (Non Parboiled).

Grani spuntati	5,00%	
Grani striati rossi	3,00%	
Disformità naturali e impurità varietali	10,00%	massimo impurità varietali 5,00%
Grani gessati	3,00%	
Grani danneggiati	1,50%	
Grani danneggiati da calore	0,05%	
Rotture	5,00%	

Per la produzione relativa all'annata agraria 1996/97 e limitatamente alle varietà:

A) VIALONE NANO la tolleranza di grani gessati è elevata al 4,00%;

B) ARIETE, DRAGO, EUROPA, LAGO, LAMPO, LOTO, KORAL, RIBE la tolleranza dei grani danneggiati è elevata al 2,00%.

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%;

b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%.

Nelle varietà vendute come «sottotipo» le tolleranze dei corpi estranei di cui al prece punto *b)* sono consentite fino allo 0,40%.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETÀ DI RISO CHE HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (Parboiled).

Grani striati rossi	1,00%
Impurità varietali	5,00%
Grani di riso che non hanno subito un trattamento idrotermico (non parboiled)	0,10%
Grani non completamente gelatinizzati	4,00%
Grani danneggiati	1,00%
Pecks	0,50%
Rotture	5,00%

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%;

b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%.

Nelle varietà vendute come «sottotipo» le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b)* sono consentite fino allo 0,40%.

NOTE GENERALI

1) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi periore al 3% debbono essere venduti come risi «Ostigliati», senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi «sottotipo». La dichiarazione di riso «Ostigliato» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2) Per destrinoso si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per le sue caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco-latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso «destrinoso» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie, e con le stesse dimensioni.

3) Nei risi «sottotipo» è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

4) Le varietà di risone dei corrispondenti risi non classificati nella presente «Tabella» possono essere vendute unicamente quali appartenenti al Gruppo «Comune o Originario».

5) Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6) I risi del Gruppo «Comune o Originario» debbono ritenersi omogenei alla cottura.

7) La classificazione dei risi in raggruppamenti all'interno del Gruppo, è effettuata per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) GRANI SPUNTATI: grani ai quali è statotolto tutto il dente.

B) GRANI STRIATI ROSSI: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C) GRANI CHE PRESENTANO DELLE DISFORMITÀ NATURALI: sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D) IMPURITÀ VARIETALI: per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

E) GRANI GESSATI: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose: oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente; oltre il 70% della loro superficie per le varietà a perla poco estesa; oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) GRANI DANNEGGIATI: grani o parti di grani che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidità, infestazioni, predatori o altre cause ma che non sono danneggiati da calore.

G) GRANI DANNEGGIATI DA CALORE: grani o parti di grani la cui colorazione naturale è cambiata per effetto del calore. Questa categoria comprende anche i grani o parti di grani che presentano una colorazione gialla dovuta ad alterazione. I grani di riso parboiled nel riso non parboiled sono compresi in questa categoria.

H) GRANI ROTTI O ROTTURE: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente.

I) GRANI NON COMPLETAMENTE GELATINIZZATI: Grani di riso che, durante il trattamento idrotermico (parboiled) non hanno subito la completa gelatinizzazione dell'amido e che pertanto non risultano totalmente privi di parti biancastre visibili ad occhio nudo.

L) PECKS: Grani o parti di grani di riso che ha subito un trattamento idrotermico (parboiled) nei quali più di 1/4 della superficie presenta una colorazione nera o marrone scura.

98A2512

DECRETO 24 febbraio 1998.

Modificazioni alle denominazioni di alcune varietà vegetali di specie agrarie.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visti i propri decreti del 28 ottobre 1996 e del 20 marzo 1992 con i quali sono state iscritte, nei relativi registri nazionali, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, le varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Viste le richieste degli interessati volta a modificare la denominazione delle varietà medesime;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Sentito il parere della commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 16 febbraio 1998, in ordine alle richieste presentate;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Le denominazioni delle varietà sottoelencate vengono modificate con la dizione a fianco di ciascuna indicata:

Colza: da Certus a Espace

Barbabietola da zucchero: da Derby a Vanto

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 84

98A2498

DECRETO 24 febbraio 1998.

Cancellazione dai relativi registri nazionali di alcune varietà di specie agrarie ed orticole.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà di talune specie agricole;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare l'art. 5 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà di talune specie orticole;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritti, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Considerato che i responsabili della conservazione in purezza delle suddette varietà hanno avanzato richiesta di cancellazione delle medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà di cui è stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Sentito il parere della Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nelle seduta del 16 febbraio 1998;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Sono cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole ed orticole:

Denominazione della varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
Girasole:	
Tempo	19- 4-1994
Erba medica:	
Pierce	9- 3-1988
Mais:	
Agent	25- 2-1993
Alfer	15- 1-1990
Amulet	25- 2-1993
Arco	19-12-1990
Ariete	9- 3-1988
Aspide	20- 3-1992
Assodek	20- 3-1992
Baldo	19-12-1990
Casablanca	6- 2-1996
Ciclone	9- 3-1988
Cima	20- 3-1992
Clodio	20-12-1988
Cobra	20- 3-1995
Cob 480	4- 3-1975
Corallo	20- 3-1992
Corsica	4- 3-1997
Creso	20-12-1988
Crono	15- 3-1979
Cuneo	25- 2-1993
Dakar G-4590	20-12-1988
Dakota G-4533	19-12-1990
Dardo	19-12-1990
Delfino	19-12-1990
Dolicos	6- 2-1996
Dosso	20- 3-1992
Ducale	20- 3-1995
Eolo Wx	21- 2-1994
Fabian	4- 3-1997
Fanny	19-12-1990
Fiorino G-4440	9- 3-1988
Freccia	20-12-1988
Fulgo	25- 2-1993
Fune	20- 3-1992
Giasone	25- 3-1985
Giove	16- 2-1989
Lenor G-4441	25- 1-1984
Lince	21- 2-1994
Magentor	20- 3-1995
Maki	20- 3-1995
Mamba	20- 3-1992

Denominazione della varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
Marengo G-4367	9- 3-1988
Marimba	6- 2-1996
Massa	25- 2-1993
Maxim	15- 1-1990
Merlino	21- 2-1994
Mida	6- 3-1981
Miura	4- 3-1997
Myosotis	9- 3-1988
Orchidea	20-12-1988
Platone	19-12-1990
Ponte	20- 3-1992
Primula	19-12-1990
Reflex	25- 2-1993
Rodeo	6- 2-1996
Tanto	21- 2-1994
Trapper	4- 3-1997
Tiglio	6- 2-1996
Tipo	20- 3-1992
Vienna	6- 2-1996
Riso:	
Dellmont	6- 3-1996
Radon	20- 5-1978
Sorgo:	
Carex	20- 3-1992
Larix	20- 3-1992
Soia:	
Combir	19- 4-1994
Dakir	20- 3-1992
Izmir	20- 3-1992
Silicia	6- 3-1996
Titania	20- 3-1995
Visir	20-12-1988

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 85

98A2556

MINISTERO DELL'INTERNO

ORDINANZA 25 marzo 1998.

Integrazioni all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 concernente interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise. (Ordinanza n. 2769).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997 con cui si proroga lo stato di emergenza in ordine ai consistenti dissesti idrogeologici in atto nei comuni di Petacciato e Ripalimosani;

Viste le ordinanze n. 2438 del 15 maggio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 1996, n. 2621 del 1° luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, n. 2630 del 24 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1997 e n. 2637 del 12 agosto 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 22 agosto 1997;

Considerato che sul territorio del comune di Ripalimosani (Campobasso) si è riattivato un ulteriore movimento franoso in località «Lama del Gallo», che, coinvolgendo un viadotto della s.s. 647dir.B, rischia di determinare l'isolamento della città di Campobasso dal lato Adriatico;

Considerato che si rende necessario e urgente ripristinare il collegamento della città di Campobasso con l'Adriatico mediante piste alternative da realizzare ai lati del viadotto;

Rilevato che è necessario provvedere ad indagini, rilievi, monitoraggio e studi sul corpo di frana per accertarne le caratteristiche e poter valutare gli eventuali interventi sull'area in frana e sul viadotto interessato;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Molise, già commissario delegato per la frana in località «Covatta» nel comune di Ripalimosani (Campobasso), è delegato anche per l'attuazione delle indagini, dei rilievi e del monitoraggio riguardanti la frana in atto in località «Lama del Gallo» nel predetto comune, al fine di accertarne le caratteristiche e l'evoluzione, per poter definire gli interventi da porre in atto. Il suddetto intervento integra quello già previsto nel programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 per la località «Covatta» dello stesso comune di Ripalimosani.

2. Per l'attuazione delle predette attività il commissario delegato si avvale della commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 2 e delle strutture regionali all'uopo individuate.

Art. 2.

1. È costituita, in deroga alle norme vigenti in materia, una commissione tecnico-scientifica, composta dai professori Vittorio Biggiero (coordinatore) e Arturo Pellegrino. La commissione ha il compito di indicare al commissario delegato le indagini, rilievi e monitoraggio da eseguire nella zona interessata dal dissesto idrogeologico in atto, per pervenire alla successiva definizione degli interventi da realizzare ed alla redazione della relativa progettazione preliminare.

2. L'onere per le attività della commissione di cui al comma 1 non potrà superare il limite complessivo di lire 100 milioni. Alla relativa spesa si provvederà a valere sui fondi di cui al successivo art. 5.

Art. 3.

1. Le attività di cui all'art. 1 sono dichiarate urgenti ed indifferibili e la regione, in deroga alle norme statali e regionali in materia, potrà procedere all'affidamento delle stesse mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee e, comunque, non inferiore a cinque oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.

1. L'Ente nazionale per le strade (ANAS), nelle more della individuazione di soluzioni idonee per il ripristino della s.s. 647dir.B nel tratto interessato dalla frana, provvederà a sua cura e spese a garantire il collegamento interrotto tramite piste alternative da realizzare ai lati del viadotto. Il commissario delegato, avvalendosi della commissione tecnico-scientifica, di cui all'art. 2, comma 1, valuterà l'idoneità delle soluzioni adottate in relazione al dissesto in atto ed alle esigenze di assicurare la transitabilità dei mezzi.

2. Per l'esecuzione delle indagini e del monitoraggio e per la realizzazione delle piste, il commissario delegato e gli enti preposti potranno avvalersi delle disposizioni e deroghe di cui agli articoli 5 e 6 dell'ordinanza n. 2438 del 15 maggio 1996 ed all'art. 7 dell'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997, modificato dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2637 del 12 agosto 1997.

3. Per le occupazioni d'urgenza, per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle indagini, delle opere e degli interventi dell'ENEL e dell'ANAS connessi, il commissario delegato, le amministrazioni e/o i soggetti dagli stessi delegati una volta che sia stato emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, possono provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante e/o delle imprese interessate a qualsiasi titolo all'esecuzione delle opere.

Art. 5.

1. Per l'esecuzione delle attività di cui agli articoli 1 e 2, il commissario delegato è autorizzato alla complessiva spesa massima di lire 500 milioni posta a carico del capitolo 7582 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e conseguentemente viene integrata di tale cifra la previsione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997, tabella 4.

2. Il commissario delegato è tenuto all'osservanza, ai sensi della rendicontazione, dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla erogazione della somma di cui all'art. 5 con la modulazione prevista dall'art. 6 dell'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A2562

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 2 marzo 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi, prima rimodulazione: intervento n. 600 - Ricostruzione n. 2 attraversamenti stradali e ripristino fosso di raccolta - Comune di Tresana - Perizia di variata distribuzione di spesa. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/424).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997; ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/1997 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del Piano sopra citato, di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/257 del 1° settembre 1997 con la quale è stato preso atto del progetto esecutivo relativo all'intervento n. 600 - Ricostruzione n. 2 attraversamenti stradali e ripristino fosso di raccolta - Comune di Tresana;

Visto che in data 19 febbraio 1998 con nota n. 390 il comune di Tresana ha trasmesso perizia di variata distribuzione di spesa relativa al suddetto intervento, approvata con delibera della giunta comunale n. 32 del 30 gennaio 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 24 febbraio 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico della suddetta perizia di variata distribuzione di spesa rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della citata ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2554/1997;

Ordina:

È preso atto della perizia di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 600 - Ricostruzione n. 2 attraversamenti stradali e ripristino fosso di raccolta - Comune di Tresana, approvato con deliberazione della giunta del comune di Tresana (ente attuatore) n. 32 del 30 gennaio 1998.

Di trasmettere al comune di Tresana la presente ordinanza.

Firenze, 2 marzo 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

98A2515

ORDINANZA 2 marzo 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 69 - Interventi di ripristino della viabilità comunale e della rete acquedottistica. Comune di Vagli di Sotto. Importo dell'intervento L. 90.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 425).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996; ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nella settima rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997 è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 69. Interventi di ripristino della viabilità comunale e della rete acquedottistica. Comune di Vagli di Sotto. Importo L. 90.000.000;

Visto che in data 16 febbraio 1998 con nota n. 372 il comune di Vagli di Sotto ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento approvato con delibera della giunta comunale n. 22 del 13 febbraio 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 24 febbraio 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/1996;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 69. Interventi di ripristino della viabilità comunale e della rete acquedottistica. Comune di Vagli di Sotto, approvato con deliberazione della giunta del comune di Vagli di Sotto (ente attuatore) n. 22 del 13 febbraio 1998.

Di trasmettere al comune di Vagli di Sotto la presente ordinanza.

Firenze, 2 marzo 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A2516

ORDINANZA 2 marzo 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi, prima rimodulazione: intervento n. 601 - Ripristino area in frana lato nord-ovest campo sportivo comunale - Comune di Tresana - Perizia di variata distribuzione di spesa. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/426).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997; ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/1997 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del piano sopra citato, di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua prima rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/251 del 1° settembre 1997 con la quale è stato preso atto del progetto esecutivo relativo all'intervento n. 601 - Ripristino area in frana lato nord-ovest campo sportivo comunale - Comune di Tresana;

Visto che in data 19 febbraio 1998 con nota n. 389 il comune di Tresana ha trasmesso perizia di variata distribuzione di spesa relativa al suddetto intervento, approvata con delibera della giunta comunale n. 35 dell'8 febbraio 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 24 febbraio 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico della suddetta perizia di variata distribuzione di spesa rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della citata ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2554/1997;

Ordina:

È preso atto della perizia di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 601 - Ripristino area in frana lato nord-ovest campo sportivo comunale - Comune di Tresana, approvato con deliberazione della giunta del comune di Tresana (ente attuatore) n. 35 dell'8 febbraio 1998.

Di trasmettere al comune di Tresana la presente ordinanza.

Firenze, 2 marzo 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

98A2517

ORDINANZA 2 marzo 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 64 - Ripristino della rete fognaria nella frazione di Fornovolasco. Comune di Vergemoli. Importo dell'intervento L. 14.841.774. Presa d'atto. (Ordinanza n. 427).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996; ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nella settima rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997 è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 64. Ripristino rete fognaria nelle frazioni di Fornovolasco. Comune di Vergemoli - Importo L. 14.841.774;

Visto che in data 30 gennaio 1998 con nota n. 242 il comune di Vergemoli ha trasmesso la perizia relativa all'intervento di cui all'oggetto per il riutilizzo delle economie relative agli interventi n. 43 e n. 44, approvata dal comune di Vergemoli con delibera della giunta

municipale n. 202 del 31 gennaio 1997 per l'intervento n. 43 e con delibera di giunta comunale n. 203 del 31 ottobre 1997 per l'intervento n. 44;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 24 febbraio 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/1996;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

c) che non sussiste l'onere per spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 64. Ripristino rete fognaria nelle frazioni di Fornovolasco, comune di Vergemoli, approvato con deliberazione della giunta del comune di Vergemoli (ente attuatore) numeri 202 e 203 del 31 ottobre 1997.

Di trasmettere al comune di Vergemoli la presente ordinanza.

Firenze, 2 marzo 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A2518

ORDINANZA 2 marzo 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 206 - S.P. n. 9 «di Marina» - Ripristini e consolidamenti in varie località - Lotto B - Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. Ente attuatore: amministrazione provinciale di Lucca. Presa d'atto. (Ordinanza n. 428).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996; ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Viste le successive rimodulazioni ed integrazioni del Piano giunte sino alla settima approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997. Presa d'atto del Dipartimento della protezione civile del 12 dicembre 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/1996;

Considerato che del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto è stato preso atto con ordinanza commissariale n. 298 del 26 maggio 1997;

Visto che in data 16 febbraio 1998 con nota n. 367 l'amministrazione provinciale di Lucca ha trasmesso perizia suppletiva relativa al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta provinciale n. 21 del 21 gennaio 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 24 febbraio 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/1996;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996;

Ordina:

È preso atto della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 206 - S.P. n. 9 «di Marina» - Ripristino e consolidamenti in varie località - Lotto B - approvata con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Lucca (ente attuatore) n. 21 del 21 gennaio 1998.

Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Lucca la presente ordinanza.

Firenze, 2 marzo 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A2519

ORDINANZA 3 marzo 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 66 - Sistemazione idraulica di affluenti minori in sinistra idraulica del torrente Turrite. Comune di Vergemoli. Ente attuatore il genio civile di Pisa - Importo dell'intervento L. 50.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 429).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996; ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nella settima rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997 è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 66 - Sistemazione idraulica di affluenti minori in sinistra idraulica del torrente Turrite. Comune di Vergemoli - Ente attuatore il genio civile di Pisa - Importo dell'intervento L. 50.000.000;

Visto che in data 30 gennaio 1998 con nota n. 224 il Genio civile di Pisa ha trasmesso la perizia n. 10/6 relativa al suddetto intervento, approvata con decreto del dirigente responsabile dell'ufficio n. 98070008 del 20 febbraio 1998 in corso di certificazione;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 2 marzo 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/1996;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 66 - Sistemazione idraulica di affluenti minori in sinistra idraulica del torrente Turrite. Comune di Vergemoli, approvato con decreto del dirigente responsabile del genio civile di Pisa (ente attuatore) n. 98070008 del 20 febbraio 1998 in corso di certificazione.

Di trasmettere all'ufficio del genio civile di Pisa la presente ordinanza.

Firenze, 3 marzo 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A2520

ORDINANZA 3 marzo 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 68 - Intervento di ripristino della viabilità comunale. Comune di Vergemoli - Importo dell'intervento L. 150.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 430).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996; ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nella settima rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997 è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 68 - Intervento di ripristino della viabilità comunale. Comune di Vergemoli - Importo dell'intervento L. 150.000.000;

Visto che in data 26 febbraio 1998 con nota n. 453 il comune di Vergemoli ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della Giunta comunale n. 34 del 23 febbraio 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 2 marzo 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/1996;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 68 - Intervento di ripristino della viabilità comunale. Comune di Vergemoli, approvato con deliberazione della giunta del comune di Vergemoli (ente attuatore) n. 34 del 23 febbraio 1998.

Di trasmettere al comune di Vergemoli la presente ordinanza.

Firenze, 3 marzo 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A2521

ORDINANZA 3 marzo 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 65 - Messa in sicurezza dell'abitato di Trombacco e sistemazione fosso Canepara. Comune di Vergemoli - Importo dell'intervento L. 150.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 431).

IL SUB COMMISSARIO

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996; ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella settima rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997 è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 65. Messa in sicurezza dell'abitato di Trombacco e sistemazione fosso Canepara. Comune di Vergemoli - Importo dell'intervento L. 150.000.000;

Visto che in data 26 febbraio 1998 con nota n. 454 il comune di Vergemoli ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della Giunta comunale n. 36 del 23 febbraio 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 2 marzo 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 65. Messa in sicurezza dell'abitato di Trombacco e sistemazione fosso Canepara. Comune di Vergemoli, approvato con deliberazione della giunta del comune di Vergemoli (ente attuatore) n. 36 del 23 febbraio 1998.

Di trasmettere al comune di Vergemoli la presente ordinanza.

Firenze, 3 marzo 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A2522

ORDINANZA 3 marzo 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 196 - Ricostruzione del parcheggio dell'abitato di Fornovolasco. Comune di Vergemoli - Importo dell'intervento L. 175.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 432).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996; ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella settima rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997 è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 66. Ricostruzione del parcheggio nell'ambito di Fornovolasco. Comune di Vergemoli - Importo dell'intervento L. 175.000.000;

Visto che in data 26 febbraio 1998 con nota n. 456 il comune di Vergemoli ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della Giunta comunale n. 37 del 23 febbraio 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 2 marzo 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 196. Ricostruzione del parcheggio nell'ambito di Fornovolasco. Comune di Vergemoli, approvato con deliberazione del comune di Vergemoli (ente attuatore) n. 37 del 23 febbraio 1998.

Di trasmettere al comune di Vergemoli la presente ordinanza.

Firenze, 3 marzo 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A2523

ORDINANZA 3 marzo 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 67 - Lavori di completamento per la sicurezza idraulica nell'ambito di Fornovolasco. Comune di Vergemoli - Importo dell'intervento L. 400.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 433).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996; ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella settima rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997 è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 67. Lavori di completamento per la sicurezza idraulica nell'ambito di Fornovolasco. Comune di Vergemoli - Importo L. 400.000.000;

Visto che in data 26 febbraio 1998 con nota n. 455 il comune di Vergemoli ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della Giunta comunale n. 35 del 23 febbraio 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 2 marzo 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 67. Lavori di completamento per la sicurezza idraulica nell'ambito di Fornovolasco. Comune di Vergemoli, approvato con deliberazione della giunta di Vergemoli (ente attuatore) n. 35 del 23 febbraio 1998.

Di trasmettere al comune di Vergemoli la presente ordinanza.

Firenze, 3 marzo 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A2524

ORDINANZA 5 marzo 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 25 *Bis*/I - Torrente Cardoso (tratto Cardoso-Seravezza) e torrente Serra (tratto M Altissimo-Seravezza) - Interventi di rimodellamento alveo parte alta e eliminazione degli ostacoli - Primi interventi di messa in sicurezza - Perizia di danno per causa di forza maggiore - Comune di Stazzema - Ente attuatore ufficio del genio civile di Arezzo - Importo dell'intervento L. 1.819.593.798. Presa d'atto. (Ordinanza n. 434).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996; ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/1996;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 152 del 15 ottobre 1996, è stato preso atto del progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto e che con ordinanza n. 309 del 22 settembre 1997 si è preso atto della perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa all'intervento 25 *Bis*/I a seguito della quale l'importo dell'intervento risulta pari a L. 1.779.212.792;

Visto che a seguito dei danni causati da forza maggiore verificatisi nel settembre 1997, sulla base del verbale di accertamento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del regio decreto n. 350/1895 è stata effettuata la stima dei danni causati e dei lavori necessari per il ripristino pari a L. 40.381.006;

Considerato che in data 15 ottobre 1997, con nota n. 2143 è stata trasmessa all'ufficio del commissario la perizia di danno, i cui fondi sono stati resi disponibili con la settima rimodulazione del piano di cui all'oggetto;

Considerato che a seguito della perizia di cui sopra, approvata con proposta di decreto del dirigente responsabile dell'ufficio del genio civile di Arezzo n. 167/035 in corso di certificazione, l'intervento n. 25 *Bis*/I presenta quale totale del quadro economico l'importo di L. 1.819.593.798;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 24 febbraio 1998 con la quale si conferma:

a) che il quadro economico della suddetta perizia rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/1996;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 25 *Bis*/I - Torrente Cardoso (tratto Cardoso-Seravezza) e Torrente Serra (tratto M Altissimo-Seravezza) - Interventi di rimodellamento alveo parte alta e eliminazione degli ostacoli - Primi interventi di messa in sicurezza - Perizia di danno per causa di forza maggiore - Comune di Stazzema, approvato con proposta di decreto del dirigente dell'ufficio del genio civile di Arezzo (ente attuatore) n. 167/035 in corso di certificazione).

Di trasmettere all'ufficio del genio civile di Arezzo la presente ordinanza.

Firenze, 5 marzo 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A2525

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 2 febbraio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341:

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1996;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questo Ateneo intese a recepire la tabella XV - dell'O.D.U. - relativa al corso di laurea in scienze dell'educazione;

Visto il parere favorevole del C.U.N. espresso in data 17 luglio 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce è ulteriormente modificato come appresso:

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

(Omissis);

a) Laurea in scienze dell'educazione.

(Omissis).

Articolo unico

a) Laurea in scienze dell'educazione.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Durata e articolazione degli studi. Gli studi hanno durata di quattro anni, e si articolano in un biennio iniziale inteso a fornire una preparazione di base comune e in un successivo biennio in tre indirizzi (insegnanti di scienze dell'educazione, educatori professionali, esperti nei processi di formazione), destinato ad offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività ed i relativi metodi di ricerca.

L'attivazione e la eventuale disattivazione di uno o più indirizzi inseriti in statuto viene disposta dal rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea e deliberazione conforme del Consiglio di facoltà.

Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea. Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea.

Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti. Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità, venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo.

La decisione intorno alla durata annuale o semestrale è demandata, anno per anno, al Consiglio di corso di laurea.

L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Su proposta del Consiglio di corso di laurea, il Consiglio di facoltà potrà sostituire gli insegnamenti indicati in tabella con altri insegnamenti strettamente affini, con identiche finalità ed analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

Insegnamenti del primo biennio:

Pedagogia generale I;
Pedagogia generale II;
Didattica generale I;
Storia della pedagogia I;
Storia della scuola e delle istituz. educative;
Filosofia teoretica I;
Storia della filosofia I;
Storia della filosofia II;
Psicologia generale I;
Psicologia dello sviluppo I;
Psicologia sociale I;
Antropologia culturale I;
Sociologia I;
Sociologia II;
Sociologia dell'educazione I;
Metodologia della ricerca pedagogica I;
Pedagogia sperimentale I;
*Storia medievale;
*Storia moderna;
*Storia contemporanea.

Un corso semestrale a scelta [fra quelli in tabella].

Informatica:

**Lingua straniera.

Annotazioni:

*Due semestri a scelta dello studente.

**Due semestri.

Insegnamenti del II biennio, I indirizzo per *Insegnanti di scienze dell'educazione.*

Insegnamenti di area pedagogica: cinque semestri:

Educazione comparata;
Didattica generale II;
Teoria e metodi di program. e valutaz. scolastica;
Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendim.;
Pedagogia speciale;
Filosofia dell'educazione;
Storia della pedagogia II.

Insegnamenti di area filosofica: sette semestri:

Filosofia morale I;
Filosofia morale II;
Estetica;
Filosofia teoretica II;
Logica;
Filosofia della scienza;

Filosofia del linguaggio;
Storia della filosofia morale;
Storia della filosofia antica;
Storia del pensiero politico medievale;
Storia della filosofia moderna;
Storia della filosofia contemporanea;
Epistemologia delle scienze umane;
Filosofia delle religioni.

Insegnamenti di area storica: tre semestri.

Gli studenti sceglieranno i tre semestri da seguire escludendo quelli già seguiti nel primo bienno:

Storia romana;
Storia greca;
Storia medievale;
Storia moderna;
Storia contemporanea.

Altri insegnamenti: cinque semestri:

Psicologia generale II;
Storia della psicologia;
Psicopedagogia;
Psicologia dinamica;
Psicologia dello sviluppo II;
Psicologia sociale II;
Sociologia della famiglia;
Sociologia delle comunicazioni di massa;
Sociologia dei processi culturali;
Sociologia del pensiero sociologico;
Sociologia III;
Antropologia culurale II;
Sociologia dell'educazione II;
Istituzioni di diritto pubblico e legisl. scol.

Insegnamenti del II biennio, II indirizzo per *Educatori professionali.*

Insegnamenti di area pedagogica: sette semestri:

Pedagogia sociale;
Educazione degli adulti;
Pedagogia generale III;
Psicopedagogia del linguaggio e della comun.;
Pedagogia interculturale;
Pedag. della margin. e della devianza minorile;
Educazione comparata;
Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo;
Pedagogia speciale;
Docimologia;
Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendim.;
Metodolog. e tecnica del gioco e dell'animaz.

Insegnamenti di area filosofica: due semestri:

Estetica;
Bioetica;
Filosofia morale;
Filosofia del linguaggio;
Filosofia teoretica II;
Filosofia della storia;
Filosofia della scienza;
Filosofia politica;
Epistemologia.

Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca: due semestri:

Metodologia e tecnica della ricerca sociale;
Metodologia della ricerca pedagogica II;
Pedagogia sperimentale II;
Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educ.

Altri insegnamenti: nove semestri:

Psicologia dello sviluppo II;
Psicopedagogia;
Psicologia dinamica;
Psicologia sociale II;
Psicologia del l'handicap e della riabilitazione;
Psicologia clinica;
Psicopedagogia delle differenze individuali;
Antropologia culturale II;
Sociologia della famiglia;
Sociologia dei processi culturali;
Sociologia delle comunicazioni di massa;
Sociologia dell'organizzazione;
Criminologia;
Biologia generale;
Fondamenti anatom.-fisiolog. dell'attività psichica;
Igiene;
Psichiatria;
Neuropsichiatria infantile;
Pedagogia medica;
Geriatria e gerontologia;
Istituzioni di diritto pubbl. e legisl. scolast.;
Legislazione minorile;
Diritto della sicurezza sociale;
Diritto regionale;
Letteratura per l'infanzia;
Storia della lingua italiana;
Letteratura italiana;
Letteratura inglese contemporanea;
Semiologia del cinema e degli audiovisivi;
Metodologia dell'educazione musicale;
Bibliografia e biblioteconomia;
Museologia;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Storia dell'arte moderna;
Storia della musica moderna e contemporanea;
Storia della scienza;
Linguistica generale;
Geografia umana;
Geografia regionale;

Ecologia;

Educazione ambientale;

Sociologia delle relazioni etniche.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal Consiglio di corso di laurea

Insegnamenti del II biennio, III indirizzo per *Esperti dei processi di formazione.*

Insegnamenti di area pedagogica: sei semestri:

Pedagogia sociale;

Educazione degli adulti;

Pedagogia interculturale;

Educazione comparata;

Didattica generale II;

Metodologia e tecniche del lavoro di gruppo;

Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento.

Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca: tre semestri:

Pedagogia sperimentale II;

Metodologia e tecnica della ricerca sociale;

Modelli statistici per l'analisi e la valut. dei processi educativi;

Metodologia della ricerca pedagogica II.

Insegnamenti riguardanti i problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione: sei semestri:

Economia e gestione dell'innovazione;

Economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;

Sociologia delle migrazioni;

Psicologia delle organizzazioni;

Organizzazione e gestione delle risorse umane;

Teoria dell'informazione;

Lingua inglese;

Teoria e metodi della pianificazione sociale;

Formazione e politiche delle risorse umane.

Altri insegnamenti: cinque semestri:

Logica;

Etica sociale;

Storia delle dottrine politiche;

Filosofia del linguaggio;

Filosofia della scienza;

Storia della filosofia politica;

Psicologia sociale II;

Psicopedagogia;

Psicologia del lavoro;

Psicologia dei gruppi;

Psicologia dell'orientamento scolastico e professionale;

Antropologia culturale II;

Sociologia dei processi culturali;

Sociologia delle comunicazioni di massa;

Sociologia del lavoro;

Istituzioni di diritto pubblico e legisl. scolast.;

Diritto del lavoro;

Diritto amministrativo.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal Consiglio di corso di laurea.

Esame di laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralità, gli esami del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralità, e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole secondo modalità stabilite dalla facoltà al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

Norme generali e transitorie.

In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione alla laurea in scienze dell'educazione, sono esercitate dal Consiglio di facoltà, che delibera su proposta del Consiglio di corso di laurea in scienze dell'educazione.

Lecce, 2 febbraio 1998

Il rettore: RIZZO

98A2513

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1996 recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze dell'educazione;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 settembre 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183 supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto.

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 39 dello statuto dell'Università di Bari, relativo al corso di laurea in scienze dell'educazione è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Art. 39.

1. Afferenza - Il corso di laurea in scienze dell'educazione afferisce alla facoltà di scienze della formazione (ex Magistero).

2. Titolo di ammissione - Il titolo di ammissione è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 1969, n. 910.

3. Durata e articolazione degli studi - Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano: in un biennio propedeutico, inteso a fornire preparazione di base comune e in un successivo biennio con tre indirizzi (insegnanti di scienze dell'educazione; educatori professionali; esperti nei processi di formazione), destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività ed i relativi metodi di ricerca.

L'attivazione e la eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto delle singole università, sono disposte dal rettore, su proposta del consiglio di corso di laurea e deliberazione conforme del consiglio di facoltà.

4. Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea - Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea.

Il laureato in scienze dell'educazione può essere ammesso direttamente al II biennio per seguire un indirizzo diverso rispetto a quello di laurea.

5. Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti - Gli insegnamenti del piano di studi corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità: venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti semestralità nel secondo biennio.

La decisione intorno alla durata annuale o semestrale degli insegnamenti è demandata anno per anno, al consiglio di corso di laurea compatibilmente con le indicazioni delle note alle seguenti tabelle I, II, III e IV.

Per sostenere gli esami del biennio di indirizzo, lo studente deve aver superato almeno dodici semestralità o annualità e semestralità ad esse corrispondenti, ritenute propedeutiche dal consiglio di corso di laurea, oltre le prove di lingua straniera e di informatica. Il piano di studio deve prevedere, su decisione del consiglio di corso di laurea, gli insegnamenti costitutivi del secondo biennio, corrispondenti a dodici semestralità o annualità e semestralità ad esse equivalenti, per ciascuno dei tre indirizzi.

L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare, il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole semestralità o annualità corrispondenti, i cui nomi devono essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III, istituzioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti, all'interno dei piani di studio individuali.

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati nella presente tabella con altri insegnamenti strettamente affini, con identiche finalità e analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico disciplinare.

6. Esame di laurea - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti annuali e semestrali del primo biennio, per una durata pari a venti semestralità e gli esami del biennio di indirizzo scelto, per una durata pari a venti semestralità, e dovrà avere ottenuto un giudizio favorevole, secondo modalità stabilite dalla facoltà, al termine di una annualità o due semestralità di una lingua straniera e di una semestralità di informatica e delle attività di tirocinio previste.

L'accertamento finale del profitto, di regola, avviene per i singoli insegnamenti. Il consiglio di corso di laurea può deliberare di accorpare in un'unica prova di esame due insegnamenti semestrali di uno stesso raggruppamento disciplinare o di diverso raggruppamento ma compresi nella stessa area nelle seguenti tabelle I, II, III e IV.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto coerente con il piano di studio.

7. Norme generali e transitorie - In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione alla laurea in scienze dell'educazione, sono esercitate dal Consiglio di facoltà, che delibera su proposta del Consiglio di corso di laurea in scienze dell'educazione.

Il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento delle strutture didattiche e, in mancanza di essi o in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in scienze dell'educazione, alle direttive indicate nelle tabelle che seguono.

TABELLA 1

Insegnamenti del biennio propedeutico

a) Insegnamenti di area pedagogica:
pedagogia generale M09A;
filosofia dell'educazione M09A;
didattica generale M09C;
storia della pegagogia M09B;
storia della scuola e delle istituzioni educative M09B;

b) Insegnamenti di area filosofica:
filosofia teoretica M07A;
storia della filosofia M08A;

c) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia generale M10A;
psicologia dello sviluppo M11A;
psicologia sociale M11B;

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale M05X;
sociologia Q05A;
sociologia dell'educazione Q05B;

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
metodologia e tecnica della ricerca sociale Q05A;
metodologia della ricerca pedagogica M09A;
pedagogia sperimentale M09F;

f) Insegnamenti di area storica:
storia medievale M01X;
storia moderna M02A;
storia contemporanea M04X;

g) Insegnamenti opzionali:
due corsi semestrali oppure un corso annuale;

h) Insegnamenti di lingua straniera:
lingua tedesca L19B;
lingua spagnola L17C;
lingua inglese L18C;
lingua francese L16B;

i) Insegnamenti di informatica:
informatica generale K05B.

Note. — Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica, della metodologia della ricerca e di area storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, tre, tre, tre, due, due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del Consiglio di corso di laurea.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti. Nel corso del I biennio lo studente deve altresì seguire un corso annuale o due corsi semestrali di una lingua straniera e un corso semestrale di informatica, tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal Consiglio di corso di laurea o di facoltà.

TABELLA 2

Insegnamenti del secondo biennio
indirizzo «Insegnanti di scienze dell'educazione»

a) Insegnamenti di area pedagogica:
educazione comparata M09B;
didattica generale M09C;
docimologia (oppure teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica) M09F;
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09C;
pedagogia speciale M09E;
filosofia dell'educazione M09A;
storia della pedagogia M09B;

b) Insegnamenti di area filosofica:
estetica M07D;
filosofia teoretica M07A;
filosofia morale M07C;
logica M07B;
filosofia della scienza M07B;
filosofia del linguaggio M07E;
storia della filosofia M08A;
storia della filosofia antica M08B;
storia della filosofia medievale M08C;
storia della filosofia moderna M08A;
storia della filosofia contemporanea M08A;
epistemologia delle scienze umane M07B;

c) Insegnamenti di area storica:
storia romana L02B;
storia greca L02A;
storia medievale M01X;

storia moderna M02A;
storia contemporanea M04X;
demografia storica M02A;
storia dell'Europa M04X;

d) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia generale M10A;
storia della psicologia M10A;
psicologia dell'apprendimento e della memoria M10A;
psicologia dell'educazione (oppure psicopedagogia) M11A (M09A);
psicologia dinamica M11D;
psicologia dello sviluppo M11A;
psicologia sociale M11B;

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
sociologia della famiglia Q05B;
sociologia delle comunicazioni di massa Q05B;
sociologia dei processi culturali Q05B;
storia del pensiero sociologico Q05A;
sociologia Q05A;
antropologia culturale M05X;
sociologia dell'educazione Q05B;

f) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica N09X.

Note. — Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica e storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, sette e per tre corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le decisioni del Consiglio del corso di laurea.

Gli studenti scelgono cinque corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica, sulla base delle indicazioni del Consiglio di corso di laurea.

TABELLA 3

Insegnamenti del secondo biennio indirizzo «Educatori professionali»

a) Insegnamenti di area pedagogica:
pedagogia sociale M09A;
educazione degli adulti M09A;
pedagogia generale M09A;
psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione M09A;
pedagogia interculturale M09A;
pedagogia della marginalità e della devianza minorile M09E;
educazione comparata M09B;
metodologia e tecnica del lavoro di gruppo M09C;
pedagogia speciale M09E;
docimologia M09F;
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09C;
metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione M09C;

b) Insegnamenti di area filosofica:
estetica M07D;
bioetica M07C;
filosofia morale M07C;
filosofia del linguaggio M07E;

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
metodologia e tecnica della ricerca sociale Q05A;
metodologia della ricerca M09A;
pedagogia sperimentale M09F;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi S03B;

d) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia dello sviluppo M11A;
psicologia dell'educazione (oppure psicopedagogia) M11A (M09A);
psicologia dinamica M11D;
psicologia sociale M11B;
psicologia dell'handicap e della riabilitazione M11A;
psicopatologia dello sviluppo M11D;
psicopedagogia delle differenze individuali M11A;

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale M05X;
sociologia della famiglia Q05B;
sociologia dei processi culturali Q05B;
sociologia delle comunicazioni di massa Q05B;
sociologia dell'organizzazione Q05C;
sociologia della devianza Q05G;

f) Insegnamenti di area biologico-medica:
biologia generale E02C;
fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica E06A;
igiene F22A;
psichiatria F11A;
neuropsichiatria infantile F19B;
pedagogia medica F02X;
geriatria e gerontologia F07A;

g) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica N09X;
legislazione minorile N17X;
diritto della sicurezza sociale N07X;

diritto dell'ambiente (oppure legislazione dei beni culturali) N10X;

diritto regionale N09X;

criminologia N17X;

h) Insegnamenti riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:

letteratura per l'infanzia M09D;

metodologia e critica dello spettacolo L26A;

letterature comparate L12D;

storia comparata delle letterature contemporanee L12D;

storia comparata delle letterature europee L12D;

storia della lingua italiana L11A;

letteratura italiana L12A;

letteratura teatrale italiana L12A;

letteratura francese contemporanea L16A;

letteratura inglese contemporanea L18A;

letteratura spagnola contemporanea L17A;

letteratura tedesca contemporanea L19A;

letteratura russa contemporanea L21B;

filmologia L26B;

semiologia del cinema e degli audiovisivi L26B;

metodologia dell'educazione musicale L27B;

storia delle tecniche artistiche L25D;

bibliografia e biblioteconomia M13X;

museologia L25D;

storia del teatro e dello spettacolo L26A;

storia e critica del cinema L26B;

storia dell'arte moderna L25B;

storia della musica moderna e contemporanea L27B;

documentazione M12A;

storia della scienza M08E;

linguistica generale L09A;

i) Insegnamenti relativi allo studio dell'ambiente e del territorio:

geografia M06A;

geografia umana M06A;

geografia culturale M06A;

geografia storica M06A;

geografia regionale M06A;

storia della geografia M06A;

ecologia E03A;

educazione ambientale M09C;

sociologia urbana e rurale Q05D.

Note. — Gli insegnamenti di area pedagogica, filosofica e della metodologia della ricerca devono essere seguiti rispettivamente per sette, due e due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del Consiglio di corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del Consiglio di corso di laurea, scelgono nove corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, tra ed entro insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica, e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e comunicazione delle forme della cultura e lo studio dell'ambiente.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a duecento e non superiore a quattrocento, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal Consiglio di corso di laurea.

TABELLA 4

Insegnamenti del secondo biennio
indirizzo «Esperti nei processi di formazione»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

pedagogia sociale M09A;

educazione degli adulti M09A;

pedagogia interculturale M09A;

educazione comparata M09B;

didattica generale M09C;

psicologia delle comunicazioni sociali M11B;

metodologia e tecnica del lavoro di gruppo M09C;

tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09C;

psicologia del lavoro M11C;

psicologia della formazione M11B;

b) Insegnamenti di area filosofica:

logica M07B;

etica sociale M07C;

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia sociale M11B;

psicologia dell'educazione (oppure psicopedagogia) M11A (M09A);

psicologia del lavoro M11C;

psicologia dei gruppi M11B;

psicologia dell'orientamento scolastico e professionale M11C;

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale M05X;

sociologia dei processi culturali Q05B;

sociologia della comunicazione Q05B;

sociologia delle comunicazioni di massa Q05B;

sociologia del lavoro Q05C;

sociologia economica Q05C;

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale M09F;

metodologia e tecnica della ricerca sociale Q05A;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi S03B;

metodologia della ricerca pedagogica M09A;
statistica per la ricerca sociale S03B;

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:
economia e gestione dell'innovazione P02B;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica P01B;
sociologia dell'organizzazione Q05C;
psicologia delle organizzazioni M11C;
organizzazione e gestione delle risorse umane P02D;
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09B;
teoria dell'informazione Q05B;
lingua francese L16B;
lingua inglese L18C;
lingua spagnola L17C;
lingua tedesca L19B;
teoria e metodi della pianificazione sociale Q05A;
formazione e politiche delle risorse umane Q05C;

g) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica N09X;
diritto del lavoro N07X;
diritto amministrativo N10X.

Note. — Gli insegnamenti di area pedagogica, della metodologia della ricerca e della organizzazione, della comunicazione e dell'informazione devono essere seguiti rispettivamente per sei, tre e sei corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del Consiglio del corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del Consiglio di corso di laurea, devono seguire cinque insegnamenti semestrali o annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, scegliendoli fra o entro le aree filosofica, psicologica, socio-antropologica, giuridica.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a duecento e non superiore a quattrocento, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal Consiglio di corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 9 ottobre 1997

Il rettore: COSSU

98A2514

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 13 marzo 1998, n. **952355.**

Agevolazioni ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215 - Circolare esplicativa delle modalità di ripresentazione delle domande ai sensi del decreto interministeriale del 19 febbraio 1998.

Alle imprese intressate

Alle organizzazioni imprenditoriali

Con decreto del 19 febbraio 1998 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1998), sono stati approvati gli elenchi delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 215/1992 e disciplinate le modalità per la ripresentazione delle domande da parte dei soggetti esclusi o di quelli che, pur ammessi, non possono ottenere l'agevolazione, o la ottengono solo parzialmente, a causa dell'esaurimento delle disponibilità finanziarie. Tale ripresentazione consente di concorrere, con le domande che sono state presentate entro il 31 dicembre 1997, all'assegnazione dei fondi disponibili per il 1998.

Il termine per la ripresentazione, fissato al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del citato decreto, scade il 5 maggio 1998. Le richieste devono essere pertanto trasmesse entro il predetto termine mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Copia della richiesta è contestualmente inviata, per conoscenza, alla Regione ove è ubicata l'iniziativa e, qualora sia stato richiesto anche il finanziamento agevolato, all'istituto finanziatore.

Per consentire una omogenea formulazione delle richieste, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

A. *Domande ammesse ma non agevolabili per esaurimento delle risorse finanziarie.*

Può essere confermata la domanda precedentemente presentata, ovvero possono essere apportate le modifiche ritenute necessarie.

Per le domande riguardanti nuove iniziative imprenditoriali, acquisto di attività preesistenti, progetti aziendali innovativi e servizi reali, è necessario indicare la quota di investimenti eventualmente realizzata al 31 dicembre 1997, intesa come percentuale dei pagamenti effettuati in rapporto all'investimento complessivo.

1. Conferma della domanda già presentata (senza modifiche).

In tal caso occorre inviare una comunicazione, formulata secondo il modello di cui all'allegato 1, con la quale si rende noto di voler riconfermare la domanda così come presentata precedentemente.

2. Modifiche alla domanda precedentemente presentata, che non riguardano gli investimenti o gli importi delle spese previste.

In tal caso occorre inviare una richiesta, formulata secondo il modello di cui all'allegato 2, con la quale si evidenziano chiaramente gli elementi che risultano modificati rispetto alla precedente domanda.

Per le domande riguardanti nuove iniziative imprenditoriali, acquisto di attività preesistenti, progetti aziendali innovativi e servizi reali, la predetta richiesta deve essere corredata dalla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b),* del decreto interministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996 (supplemento ordinario n. 87/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1997). Tale certificazione, com'è noto, è rilasciata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di questo, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali. Per maggiore completezza si riporta lo schema di certificazione all'allegato 3.

3. Modifiche riguardanti gli investimenti.

Qualora le modifiche apportate alla precedente domanda riguardino l'importo della spesa prevista o le caratteristiche tecniche degli investimenti, la richiesta, formulata secondo quanto indicato al precedente punto 2 deve essere corredata anche dalla perizia giurata asseverata di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c),* del citato decreto n. 706/1996.

Si rammenta che tale perizia deve espressamente attestare sia la validità tecnica del progetto sia la congruità dei costi esposti; essa deve essere sottoscritta da un ingegnere o da un perito industriale (ovvero da un agronomo, per le iniziative nel settore agricolo) iscritti nei rispettivi albi professionali ed esterni alla struttura dell'impresa richiedente.

B. *Domande ammesse, ma agevolabili solo parzialmente.*

Le domande ammesse che, a causa dell'esaurimento delle disponibilità finanziarie, hanno diritto ad un contributo parziale, possono essere ripresentate a condizione che sia espressa formale rinuncia al predetto contributo parziale concedibile.

In tal caso la richiesta è formulata (a seconda dei casi) sulla base dei modelli indicati al precedente punto A e deve contenere la seguente frase:

«Dichiara inoltre di rinunciare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto 19 febbraio 1998, al contributo parziale concedibile a norma del medesimo decreto».

C. *Domande non ammesse.*

Le domande non ammesse ad agevolazione non sono comprese negli elenchi di cui al decreto citato in premessa. I soggetti interessati riceveranno singolarmente la comunicazione di non ammissibilità, con indicazione delle specifiche motivazioni.

Tali soggetti potranno ripresentare la domanda attenendosi alle stesse modalità della prima presentazione, come se si trattasse, in sostanza, di una domanda nuova. Dovranno pertanto attenersi alle disposizioni di cui al citato decreto interministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996.

Il termine di sessanta giorni per la ripresentazione, decorrente anche in questo caso dalla pubblicazione del citato decreto 19 febbraio 1998, è il 5 maggio 1998.

Il direttore generale della D.G.C.I.I.
SAPPINO

ALLEGATO 1

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato D.G.C.I.I. - Divisione II - Via del Giorgione 2/b - 00147 ROMA

Oggetto: Ripresentazione e conferma della domanda di agevolazioni ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215 n. POS.............. (indicare il numero di posizione MICA rilevabile dalla graduatoria)

Il/la sottoscritt... ...., nella qualità di legale rappresentante della ditta ...., con sede in .... , ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni di cui alla legge in oggetto entro la scadenza del 31 luglio 1997, ottenendo un punteggio di ....

Al riguardo comunica di voler riconfermare la predetta domanda in tutti i suoi elementi, al fine di poter concorrere all'assegnazione dei contributi riguardanti le domande presentate entro la scadenza del 31 dicembre 1997.

Dichiara che al 31 dicembre 1997 la quota percentuale di investimenti realizzati è pari al ....% (percentuale dei pagamenti effettuati in rapporto all'investimento complessivo).

Data, ...

Firma ....

N.B. — Nel caso si tratti di una domanda ammessa ma agevolabile solo parzialmente, riportare la seguente frase: «*Dichiara inoltre di rinunciare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto 19 febbraio 1998 al contributo parziale concedibile a norma del medesimo decreto*».

Spazio per l'autentica della firma
(art. 20 legge n. 15 del 14 gennaio 1968)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal sig. .... identificato mediante ...., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Luogo e data: ....

Il funzionario incaricato: ....
(o il notaio)

Firma ....

ALLEGATO 2

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato D.G.C.I.I. - Divisione II - Via del Giorgione 2/b - 00147 ROMA

Oggetto: Ripresentazione e conferma della domanda di agevolazioni ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215 n. POS........... (indicare il numero di posizione MICA rilevabile dalla graduatoria)

Il/la sottoscritt... ...., nella qualità di legale rappresentante della ditta .... , con sede in .... , ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni di cui alla legge in oggetto entro la scadenza del 31 luglio 1997, ottenendo un punteggio di ....

Al riguardo dichiara di voler ripresentare la predetta domanda, al fine di poter concorrere all'assegnazione dei contributi riguardanti le domande presentate entro la scadenza del 31 dicembre 1997, apportando le modifiche di seguito indicate:

(illustrare nel dettaglio le modifiche che si intende apportare rispetto al modulo di domanda predecentemente presentato).

Dichiara che al 31 dicembre 1997 la quota percentuale di investimenti realizzati è pari al ....% (percentuale dei pagamenti effettuati in rapporto all'investimento complessivo).

Allega alla presente richiesta:

certificazione ex art. 5, comma 1, lett. *b)* del D.M. 706/1997.

perizia giurata ex art. 5, comma 1, lett. *c)* del D.M. 706/1997. (solo nei casi indicati al punto 3 della circolare n. 952355 del 13 marzo 1998).

Data, ...

Firma ....

N.B. — Nel caso si tratti di una domanda ammessa ma agevolabile solo parzialmente, riportare la seguente frase: «*Dichiara inoltre di rinunciare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto 19 febbraio 1998 al contributo parziale concedibile a norma del medesimo decreto*».

Spazio per l'autentica della firma
(art. 20 legge n. 15 del 14 gennaio 1968)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal sig. .... identificato mediante ...., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Luogo e data: ....

Il funzionario incaricato: ....
(o il notaio)

Firma ....

ALLEGATO 3

CERTIFICAZIONE
(prevista dall art. 5, comma 1, lettera b) *del decreto 706/1996)*

Il sottoscritto

Cognome e nome: ....

Qualifica: .... (Presidente del collegio sindacale, ovvero revisore dei conti, dottore commercialista iscritto all'albo, ragioniere iscritto all'albo o perito commerciale iscritto all'albo), consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 496 del Codice penale, nonchè ai sensi dell'art. 13, comma terzo, della legge n. 5 ottobre 1991, n. 317, attesta la conformità alla legge n. 215/1992, l'effettività e la regolarità documentale di quanto dichiarato in data dal sig. ....
in qualità di legale rappresentante della ditta
....

Firma ....

Data ....

Spazio per l'autentica della firma
(art. 20 legge n. 15 del 14 gennaio 1968)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal sig. .... identificato mediante ...., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Luogo e data: ....

Il funzionario incaricato: ....
(o il notaio)

Firma ....

98A2473

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 16 marzo 1998, n. **14.**

Art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Disposizioni in materia previdenziale.

Alle sedi periferiche INPDAP

A tutti gli enti e amministrazioni con personale iscritto alle casse pensioni INPDAP

A tutte le amministrazioni con personale iscritto alla gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato

Alla direzione generale dei servizi periferici del Tesoro

Alle prefetture della Repubblica

Alla regione Valle d'Aosta

Ai commissari di governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro

Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro

Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro

Al Ministero della sanità - Gabinetto del Ministro

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Alle sezioni regionali della Corte dei conti

Ai comitati regionali di controllo

Alla ragioneria generale dello Stato

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

PREMESSA

Sul supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale del 30-12-97 n. 302, è stata pubblicata la Legge 27-12-97, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".
A norma dell'art. 65 della suddetta legge le disposizioni in esame entrano in vigore il 1° gennaio 1998, salvo una diversa decorrenza espressamente stabilita.
Con la presente Circolare vengono forniti i primi chiarimenti sugli aspetti di più immediata attuazione della nuova disciplina di cui all'art. 59 della Legge 449/97.

1.1 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità per la generalità dei lavoratori dipendenti (art. 59 comma 6)

Con effetto dal 1° gennaio 1998, il comma 6 dell'art.59 introduce, per la generalità dei lavoratori dipendenti, nuovi requisiti per il pensionamento di anzianità, in sostituzione di quelli previsti dalla Legge 8-8-95, n. 335.
In particolare, per i dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, il diritto alla pensione di anzianità **dal 1° gennaio 1998** si consegue al compimento del **53° anno di età ed al raggiungimento dell'anzianità contributiva pari a 35 anni ovvero alla maturazione della sola anzianità contributiva pari a 36 anni;** per i successivi anni, il diritto al trattamento di quiescenza si acquisisce secondo quanto previsto dalla Tabella D allegata alla legge in esame e sotto riportata.

Tabella D
(articolo 59, comma 6)

ANNO	ETA' E ANZIANITA'	ANZIANITA'
1998	53 e 35	36
1999	53 e 35	37
2000	54 e 35	37
2001	55 e 35	37
2002	55 e 35	37
2003	56 e 35	37
2004	57 e 35	38
2005	57 e 35	38
2006	57 e 35	39
2007	57 e 35	39
2008	57 e 35	40

1.2 Decorrenza della pensione di anzianità per la generalità dei lavoratori dipendenti (art. 59 comma 8)

I dipendenti che risultino in possesso dei requisiti di cui alla tabella D indicata nel precedente paragrafo, entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere dal 1° aprile dell'anno successivo. Pertanto, l'accesso al trattamento pensionistico avverrà secondo le cadenze di cui al sottoindicato prospetto:

Possesso dei requisiti entro	**Accesso al pensionamento**	
	+ 57 anni	**- 57 anni**
1° trimestre	1° luglio	1° gennaio anno succ.
2° trimestre	1° ottobre	1° gennaio anno succ.
3° trimestre	1° gennaio anno succ.	1° gennaio anno succ.
4° trimestre	1° aprile anno succ.	1° aprile anno succ.

Premesso che i requisiti per il diritto a pensione sono quelli previsti dalla Tabella D allegata alla Legge 449/97 (per l'anno 1998: 53 anni di età e 35 di contribuzione ovvero 36 di anzianità contributiva indipendentemente dall'età), i termini di accesso al trattamento di quiescenza vengono diversamente cadenzati secondo che l'interessato sia in possesso di un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni ovvero inferiore ai 57.

Si fa presente che l'età di **57 anni richiesta, utile solo ai fini della decorrenza della pensione e non del diritto, può essere compiuta entro il giorno precedente la data di decorrenza della pensione stessa**; pertanto, per l'accesso al pensionamento di anzianità dal 1° luglio l'età di 57 anni dovrà essere perfezionata entro il 30 giugno mentre, per l'uscita programmata al 1° ottobre, i 57 anni dovranno essere compiuti entro il 30 settembre dello stesso anno.

Ad esempio, il lavoratore che abbia maturato un'anzianità contributiva pari a 35 anni nel primo trimestre dell'anno ma che compia i 57 anni di età nel secondo trimestre, potrà comunque cessare dal servizio nel primo trimestre, avendo maturato i nuovi requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di anzianità (per l'anno 1998: 53 anni e 35 anni di contribuzione), fermo restando che l'effettiva erogazione del trattamento di quiescenza avverra solo dal 1° luglio dello stesso anno; le stesse considerazioni valgono anche per il dipendente che maturi entro il primo trimestre il solo requisito contributivo richiesto dalla colonna 2 Tabella D allegata alla Legge 449/97 (per l'anno 1998: 36 anni di contribuzione) che potrà percepire il trattamento di quiescenza dal 1° luglio, qualora compia i 57 anni di età entro il 30 giugno.

Il dipendente con un'età anagrafica inferiore a 57 anni e che maturi il diritto alla pensione di anzianità entro i primi tre trimestri dell'anno, in quanto in possesso dei requisiti minimi previsti dalla Tabella D allegata alla Legge 449/97 (per l'anno 1998: 35 anni di contribuzione congiuntamente ad un'età anagrafica di 53 anni ovvero 36 anni di contribuzione), potrà percepire il trattamento di quiescenza a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; nel caso in cui i suddetti requisiti vengano maturati nell'ultimo trimestre dell'anno, avrà diritto all'erogazione della pensione dal 1° aprile dell'anno successivo.

Poiché i **suddetti requisiti** (anno 1998: 35 di anzianità contributiva e 53 anni di età ovvero 36 anni di contribuzione) sono quelli **minimi richiesti** dalla vigente normativa

per il **conseguimento del diritto** al trattamento pensionistico, gli stessi devono essere maturati **in costanza di iscrizione a questo Istituto.**

Il comma 8 dell'art. 59 prevede, **esclusivamente per l'anno 1998, un differimento di tre mesi** dei termini di accesso al pensionamento di anzianità. Conseguentemente, l'uscita programmata del **1° luglio 1998,** riservata ai dipendenti che perfezionino i requisiti di contribuzione entro il 31 marzo del 1998 e che compiano i 57 anni età entro il 30 giugno 1998, viene **differita al 1° ottobre 1998**; analogamente, **slitta al 1° gennaio 1999** la decorrenza fissata al **1° ottobre 1998** per i dipendenti che perfezionino entro il 30 giugno 1998 il requisito contributivo e che compiano l'età anagrafica di 57 anni entro il 30 settembre 1998.

Tale differimento trova applicazione solo in queste due fattispecie, in quanto gli altri termini d'accesso non sono comunque ricompresi nell'anno 1998.

I lavoratori in possesso al 31-12-97 di 35 anni di contribuzione e 53 anni di età ovvero di 36 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età conseguono il trattamento pensionistico di anzianità con decorrenza dal **1° aprile 1998.**

Lavoratori privi di vista

Si sottolinea che le nuove disposizioni, in materia di requisiti di accesso e decorrenza del **trattamento pensionistico anticipato,** valgono anche per i lavoratori privi di vista in quanto non contemplati tra le fattispecie derogatorie indicate nell'art. 59 comma 7 della Legge 449/97.

Con effetto **dall'1-1-98** anche tali dipendenti possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico anticipato **solo al raggiungimento dei requisiti previsti dalla Tabella D allegata alla legge in esame e secondo le uscite programmate di cui al presente paragrafo.**

Conseguentemente risulta disapplicato quanto disposto dall'art. 1 comma 32 della L.335/95 che prevedeva esplicitamente, nei confronti dei lavoratori privi di vista, il mantenimento delle previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso (art. 8 D.L.vo 503/92) e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità (art 1, comma 2 ter legge 438/92).

Per contro questa categoria di lavoratori continuerà a **mantenere i requisiti minimi già in vigore alla data del 31-12-92 per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia,** così come indicato dall'art. 1 comma 6 D.L.vo 503/92, in quanto la Legge 449/94 nulla ha innovato in materia, ad eccezione dei criteri di arrotondamento dell'anzianità contributiva per i quali si fa espresso rinvio al paragrafo 6 della presente circolare.

2.1 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità per particolari categorie di lavoratori dipendenti (art. 59, comma 7)

L'art. 59 comma 7 della legge in esame prevede, in materia di requisiti per il **diritto al trattamento pensionistico**, l'applicazione delle disposizioni di cui alla **tabella B allegata alla legge n° 335/95** nei confronti dei lavoratori dipendenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) operai, così come qualificati dai contratti collettivi di lavoro, nonché lavoratori ad essi **equivalenti;** al riguardo si precisa che con Decreto Interministeriale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno individuate le mansioni da considerare "equivalenti" (comma 10, art. 59). Si precisa che la qualifica di "operaio o equivalente" deve essere posseduta alla data di cessazione dal servizio e debitamente certificata dall'ente datore di lavoro, in base al profilo professionale così come stabilito dal contratto di categoria.

b) Lavoratori precoci, ossia che risultino iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per **non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni**, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa.

Sono valutabili a tale fine tutti i periodi contributivi ricollegabili ad un'effettiva prestazione lavorativa (ancorché non continuativa) collocati temporalmente tra la data di compimento del 14° anno di età e quella di compimento del 19° anno.

A tal fine, vengono riconosciuti utili anche eventuali periodi di lavoro prestati all'estero che siano stati o meno riscattati, ovvero periodi di lavoro resi con obbligo di iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie con versamento contributivo nel Fondo lavoratori

dipendenti o Gestioni speciali, indipendentemente dalla circostanza che il periodo stesso sia stato oggetto di ricongiunzione. Ovviamente, qualora il periodo non sia stato riscattato o ricongiunto, si dovrà richiedere all'ente previdenziale l'effettiva contribuzione accreditata.

c) - **Lavoratori collocati in mobilità** per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3-11-97, ivi compresi i dipendenti che abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 3 D.L. 19.5.97 n° 129, convertito con modificazioni nella Legge 18.7.97, n° 229, per i quali l'accordo collettivo intervenga entro il 31-3-98;

- **lavoratori che abbiano presentato domanda di autorizzazione ai versamenti volontari** entro il 31-10-97 che, in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianità di cui alla citata legge 335/95, conseguiranno il diritto al trattamento di quiescenza anticipato alla data del 31-12-98;

- **dipendenti autorizzati ai prepensionamenti** in base a disposizioni di legge anteriori al 3-11-97. Gli iscritti a questo Istituto che rientrano in tale categoria sono i dipendenti del settore portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale di cui al D.L. 21.10.96 n° 535, convertito in Legge 23.12.96, n° 647.

Si riporta la Tabella B allegata alla legge 335/95, così come elaborata in base all'art. 1 comma 26 della stessa legge:

Tabella B
(articolo 1 comma 26 L. 335/95)

ANNO	ETA' E ANZIANITA'			ANZIANITA'
1998	53	e	35	36
1999	53	e	35	37
2000	54	e	35	37
2001	54	e	35	37
2002	55	e	35	37
2003	55	e	35	37
2004	56	e	35	38
2005	56	e	35	38
2006	57	e	35	39
2007	57	e	35	39
2008	57	e	35	40

Pertanto, per gli iscritti alle forme esclusive dell'AGO, le agevolazioni previste per queste categorie di lavoratori si concretizzeranno in una riduzione sull'età anagrafica solamente in corrispondenza di determinati anni ed a partire dal 2001, anno in cui, fermo restando il requisito contributivo di 35 anni, il requisito anagrafico richiesto sarà pari a 54 anni anziché 55.

Conseguentemente anche i lavoratori che abbiano presentato **domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il 3-11-97**, dovranno comunque maturare dall'1-1-98 i requisiti contributivi ed anagrafici come riportati nella sopraindicata tabella.

2.2 Decorrenza della pensione di anzianità per particolari categorie di lavoratori dipendenti (art. 59 comma 8)

Per i dipendenti appartenenti alle categorie di cui al precedente paragrafo 2.1 punti **a)** e **b)**, si applicano le medesime disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico già indicate per la generalità dei lavoratori, compreso il differimento di tre mesi previsto per l'anno 1998.
Qualora detti lavoratori risultino già in possesso al 31-12-97 dei requisiti di cui alla Tabella B allegata alla Legge 335/95 (52 anni di età e dell'anzianità contributiva di 35 anni ovvero di 36 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età) possono conseguire il trattamento pensionistico di anzianità con decorrenza dal **1° aprile 1998.**

Per quanto riguarda i lavoratori di cui al paragrafo 2.1 punto **c)** il comma 8 conferma i termini di accesso al trattamento di quiescenza già previsti dalle previgenti disposizioni.
In particolare detti dipendenti:

- se in possesso al 31-12-97 del requisito anagrafico di 52 anni di età e dell'anzianità contributiva pari a 35 anni ovvero di 36 anni di contribuzione indipendentemente dall'età, possono conseguire la pensione di anzianità dal **1° gennaio 1998** (art.1, comma 29, legge n.335/95, tabella E);

- se matureranno detti requisiti in data successiva all'1-1-98 (per tale anno: 53 anni di età ed anzianità contributiva di 35 anni, ovvero 36 di contribuzione indipendentemente dall'età), conseguiranno il trattamento pensionistico secondo le cadenze di cui al sottoindicato prospetto, senza effettuare alcun differimento:

Possesso dei requisiti entro	**Accesso al pensionamento**	
	+ 57 anni	**- 57 anni**
1° trimestre	1° luglio	1° gennaio anno succ.
2° trimestre	1° ottobre	1° gennaio anno succ.
3° trimestre	1° gennaio anno succ.	1° gennaio anno succ.
4° trimestre	1° aprile anno succ.	1° aprile anno succ.

Nell'ambito dei lavoratori rientranti in particolari categorie di cui al paragrafo 2.1 punto **c)** in esame, unica eccezione e rappresentata, secondo quanto disposto dall'art. 59 comma 8, dai **prepensionamenti** autorizzati in base a disposizioni di legge antecedenti al 3-11-97, per i quali l'art. 59 comma 8 prevede l'applicazione delle previgenti disposizioni in materia di decorrenza; per gli iscritti a questo Istituto tali lavoratori si identificano con i dipendenti del settore portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, i quali hanno diritto alla **decorrenza immediata** e non differita del trattamento di quiescenza così come indicato nella Circolare INPDAP n. 63 del 27-11-97.
Si precisa che nei **confronti di questi lavoratori**, per esplicita previsione normativa (art. 59 comma 7 ultimo capoverso), **continuano ad applicarsi, in materia di requisiti di accesso, le disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997**.

Si sottolinea che le decorrenze dei trattamenti pensionistici per la generalità dei lavoratori così come per particolari categorie (paragrafi 1.2 e 2.2.) devono intendersi non come date fisse ma termini iniziali a partire dai quali gli iscritti possono conseguire il trattamento di quiescenza, confermando le disposizioni già impartite da questo Istituto sulla legge di riforma n. 335/95.

3. Lavoratori dipendenti con anzianità contributiva non inferiore a 40 anni (art. 59 comma 8)

Per i lavoratori che siano in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni (39 anni, 11 mesi e 16 giorni), il comma 8 conferma i termini di accesso al trattamento di quiescenza anticipato previsti dalle previgenti disposizioni.

Di conseguenza, la **decorrenza sarà immediata** in quanto detti lavoratori risultano aver gia maturato, indipendentemente dall'età, i requisiti minimi stabiliti dalla Tabella B colonna 2 allegata alla legge 335/95, per l'accesso alle uscite programmate previste dall'art. 1 comma 29 L. 335/95 che, si ribadisce, sono considerate non date fisse ma termini iniziali a partire dai quali gli iscritti possono conseguire il trattamento di quiescenza.

4. Trattamento pensionistico di anzianità a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 59 comma 8)

L'INPDAP con Circolare n. 61 del 27-11-97 pubblicata su G.U. n. 283 del 4-12-97 ha fornito chiarimenti in merito alle modalità applicative del Decreto 29-7-97, n. 331, emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 187 L. 662/96, secondo i criteri indicati dal comma 185 dello stesso articolo 1.

In tale sede questo Istituto ha precisato che "La trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato; dalla stessa data decorrerà il trattamento pensionistico anticipato, anche in deroga alle decorrenze fissate dall'art. 1 comma 29 L. 335/95, a condizione che il richiedente sia già in possesso dei requisiti richiesti dalla Tabella B allegata alla citata legge di riforma".

A riguardo la Legge 449/97 all'art. 59 comma 8, nel modificare tale orientamento, prevede che le trasformazioni del rapporto di lavoro in part time, esercitate ai sensi dell'art. 1 D.M. 331/97 ed aventi effetto dall'1-1-98, saranno subordinate al raggiungimento dei nuovi requisiti di accesso al trattamento pensionistico di cui all'art. 59 commi 6 e 7, richiesti per la generalità dei lavoratori ovvero per particolari categorie, come precisato ai paragrafi 1.1 e 2.1.

Lo stesso comma stabilisce, altresì, che la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time, nonché il relativo trattamento di quiescenza, non avvengano più automaticamente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ma seguiranno le nuove uscite programmate delle pensioni di anzianità già indicate ai paragrafi 1.2 e 2.2.

La data di trasformazione del rapporto di lavoro coincide con quella di decorrenza del trattamento di pensione.

5. Disposizioni particolari

5.1 Art. 59 comma 54

Il comma 54 dell'art.59 ha confermato, relativamente al periodo dal 3 novembre al 31 dicembre 1997 la sospensione, disposta dal D.L. 3 novembre 1997 n.375, delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo sopra indicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.

Contestualmente lo stesso comma ha escluso dal blocco i casi di prepensionamento di cui al precedente paragrafo 2.1 punto **c)**, riguardanti i dipendenti del settore portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale di cui al D.L. 21.10.96 n° 535, convertito in Legge 23.12.96, n° 647 nonché i lavoratori che risultino in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni.

Pur non essendo esplicitamente previsto nel comma in esame, questo Istituto ravvisa la necessità di far rientrare nelle fattispecie derogatorie del "blocco" delle pensioni di anzianità disposto dal D.L. 375/97, anche i lavoratori dispensati dal servizio a seguito di riconoscimento di inabilità relativa alle mansioni.

Pertanto, in tali ipotesi dovranno essere riesaminate d'ufficio le domande di pensionamento presentate durante il periodo di blocco attribuendo, anche nei casi di cessazione intervenuta nel suddetto periodo, una decorrenza immediata del trattamento di quiescenza.

5.2 Dipendenti con domanda di pensionamento presentata ante 3-11-97

Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza esclusive dell'AGO, che abbiano presentato domanda in data anteriore al 3-11-97, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998, la decorrenza del trattamento di quiescenza verrà stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro il 31-3-98.

Per verificare l'obbligo di accoglimento delle dimissioni, occorrera fare riferimento a quanto previsto in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro, in base al comparto di appartenenza dell'iscritto.

Il suddetto Decreto riguarderà anche i dipendenti pubblici, sempre con istanza presentata anteriormente al 3-11-97, accolta ove previsto dall'Amministrazione di appartenenza, coinvolti nella sospensione dei trattamenti pensionistici di cui al D.L. 375/97, che abbiano inoltrato domanda di revoca o di riammissione in servizio ai sensi del decreto legge medesimo.

Si ricorda che tali facoltà avrebbero potuto essere esercitate entro il 31-12-97 ovvero entro il 31-1-98, così come indicato dall'art. 59 comma 54.

I termini di accesso, stabiliti dal citato Decreto, saranno determinati in base a criteri di maggiore età anagrafica ed anzianità contributiva, nonché di data di presentazione della domanda ovvero di intervenuta estinzione del rapporto di lavoro.

I dipendenti destinatari dell'emanando Decreto Interministeriale, dovranno risultare in possesso, alla data dai medesimi indicata per la cessazione dal servizio, dei requisiti contributivi e/o anagrafici previsti dalla previgente normativa (art. 1 comma 27 lettere a) e b) della legge 335/95).

Tutti i lavoratori pubblici, con domanda presentata ante 3-11-97, accolta ove previsto, per l'accesso al pensionamento entro il 1998 hanno facoltà:

- di proseguire il rapporto di lavoro oltre la data prefissata nell'originaria domanda di pensionamento fino alla nuova decorrenza che verra fissata dal citato Decreto Interministeriale;

- di revocare, entro il 31-1-98, in modo incondizionato la precedente istanza, proseguendo, in tal caso, l'attività lavorativa fino alla maturazione dei nuovi requisiti richiesti dalla normativa vigente alla definitiva cessazione dal servizio;
- di cessare dal servizio rispettando la data indicata nella originaria domanda di pensionamento, fermo restando che l'erogazione del trattamento di quiescenza avverra secondo i termini indicati nel Decreto Interministeriale.

Il **periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e l'eventuale riammissione** verra valutato secondo le disposizioni impartite dall'art. 13 comma 8 L. 724/94; in particolare la riammissione avverrà con la qualifica rivestita e con l'anzianità di servizio maturata all'atto della cessazione, con esclusione di ogni beneficio economico e di carriera eventualmente attribuito in connessione al collocamento a riposo. Ai fini previdenziali, il **periodo in esame non sarà considerato interruttivo** del servizio ed il trattamento economico spettante sarà quello equivalente nelle posizioni di congedo straordinario o in licenza speciale o ad analogo istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti.

5.3 Dipendenti cessati dal servizio anteriormente al 3-11-97

Viene confermato l'accesso al trattamento di quiescenza anticipato al **1° gennaio 1998**, per i lavoratori dipendenti nei confronti dei quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anteriormente alla data del 3-11-97 (ultimo giorno di servizio 2-11-97) e che avevano maturato i requisiti previsti per il diritto al trattamento pensionistico anticipato di cui all'art.1, comma 27, lettera a) e b) della legge 335/95, la cui decorrenza era fissata dal 1°-1-98.

5.4 Dipendenti privati iscritti all'INPDAP

Rientrano in tale categoria i lavoratori iscritti a questo Istituto ma appartenenti ad Enti non contemplati dall'art. 1 comma 2 del D.L.vo 3-2-93, n. 29, e pertanto qualificabili come "dipendenti privati".

Detti lavoratori, con periodo di **preavviso in corso alla data del 3 novembre 1997** ed in possesso al **31-12-97** dei requisiti previsti dall'art.1, comma 29, della legge

n.335/95, per **accedere al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio 1998**, possono conseguire il trattamento di quiescenza dal **1° aprile 1998**. Il comma 54 dell'art.59 prevede per questi lavoratori la facoltà di richiedere il prolungamento dei termini di preavviso fino alla suddetta data, ove inferiori, sempreché tale facoltà sia stata esercitata entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 449/97.

Analogamente possono accedere al pensionamento di anzianità dal **1° aprile 1998** i dipendenti che, trovandosi in **preavviso alla data del 3-11-97** e avendo maturato i requisiti previsti dall'art.1, comma 29 della L.335/95, per **accedere al pensionamento di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 1998**, sono **cessati dal rapporto di lavoro, per scadenza del termine di preavviso, entro il 31-12-97.**

I medesimi lavoratori il cui periodo di **preavviso in corso al 3-11-97 sia scaduto successivamente alla predetta data ma anteriormente al 1°-1-98**, che avevano già maturato i **requisiti per accedere al pensionamento di anzianità con decorrenza nel corso dell'anno 1997**, hanno diritto al trattamento di quiescenza con decorrenza dal **1° gennaio 1998**, sempreché risultino **privi di attività lavorativa.**

Qualora il lavoratore abbia un preavviso in corso alla data del 3-11-97 con scadenza successiva al 1° aprile 1998, se ha maturato i requisiti previsti dall' art.1, comma 29 della legge 335/95, per accedere al pensionamento di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 1998, può revocare detto preavviso e, in quanto iscritto a forme esclusive dell'AGO, restare in servizio fino all'uscita che verrà programmata con il Decreto Interministeriale.

In carenza delle suddette condizioni, il comma 54 dell'art.59 prevede, sia per i lavoratori pubblici che privati, con preavviso in corso al 1° gennaio 1998, la possibilità di revocare il preavviso stesso. L'accesso al pensionamento avverrà secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge 449/97 o comunque quelli vigenti al momento della definitiva cessazione dal servizio.

Si precisa che la condizione di lavoratore in preavviso alla data del 3-11-97 deve risultare da apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, dalla quale si evinca la durata del preavviso, così come previsto dalle clausole contrattuali, la data iniziale del preavviso, nonché il termine finale.

6. Arrotondamenti (art. 59 comma 1 lettera b)

In virtù di quanto disposto dall'art. 59, comma 1, lettera b), con effetto dall'1-1-98, per la determinazione dell'anzianità contributiva sia ai fini del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Dal tenore letterale della norma in esame si evince che per "frazioni di anno" debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i **trattamenti pensionistici decorrenti dal 2 gennaio 1998**, siano essi di **vecchiaia, anzianità, o inabilità**, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art.**3 della legge 274/91.** In sostanza, il requisito di 35 anni richiesto per il diritto alla pensione di anzianità si conseguirà al raggiungimento di 34 anni, 11 mesi e 16 giorni; per le pensione derivanti da cessazioni a seguito di riconoscimento di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, nonché per le pensioni di vecchiaia, il requisito minimo richiesto sarà pari a 14 anni 11 mesi e 16 giorni (qualora il lavoratore sia stato assunto anteriormente al 31-12-92) mentre il diritto alla pensione di inabilità relativa si perfezionerà al raggiungimento dei 19 anni 11 mesi e 16 giorni.

Tali **disposizioni vengono estese**, con la medesima decorrenza, anche agli iscritti alla **Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari** nonché agli iscritti alla gestione separata per i **dipendenti dello Stato.** In sostanza per tali lavoratori, ai fini della valutazione del servizio utile, viene meno quanto previsto dall'art. 40 commi 2 e 3 del T.U. delle pensioni approvato con DPR 29-12-73, n. 1092 in virtù dei quali veniva computata ad anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi mentre veniva trascurata quella uguale od inferiore a sei mesi.

Pertanto, con effetto dall'1-1-98 le singole amministrazioni, ai fini della misura del trattamento pensionistico, dovranno arrotondare il servizio complessivo utile a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore; di conseguenza, l'aliquota di rendimento da utilizzare sara determinata dalla somma tra l'aliquota annua relativa agli anni interi da computare ed un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra l'aliquota di rendimento immediatamente superiore e quella inferiore per il numero dei mesi corrispondenti alla frazione di anno.

Si precisa che tale calcolo dovrà essere effettuato per l'individuazione delle aliquote di rendimento per la determinazione delle singole quote di pensione da liquidare con il sistema retributivo.

Occorre, infine, sottolineare che per il diritto al trattamento pensionistico a favore dei superstiti l'anzianità contributiva richiesta di 15 anni ovvero di 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data del decesso deve essere pienamente raggiunta senza operare alcuna forma di arrotondamento, in quanto è stata estesa agli iscritti a questo Istituto, in virtù dell'art. 1 comma 41 della L. 335/95, la disciplina già vigente nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, dove non opera alcun arrotondamento.

Le stesse considerazioni valgono anche per la maturazione del requisito contributivo di 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, nel caso di riconoscimento di una inabilità ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95.

7. Termini di presentazione della domanda di pensionamento (art. 59 comma 21)

Ai sensi dell'art. 59 comma 21 le domande finalizzate ad ottenere il trattamento di quiescenza anticipato dei dipendenti della pubblica amministrazione non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento; la mancata risoluzione del rapporto di lavoro a tale data comporta la decadenza della domanda.

Si precisa che le domande di pensionamento non hanno alcun collegamento con le comunicazioni di recesso dal servizio presentate dai dipendenti all'ente datore di lavoro; pertanto, qualora queste ultime non contengano anche una esplicita richiesta di trattamento di quiescenza anticipato, non saranno soggette ai termini di decadenza sopra indicate.

8. Tetto retributivo (art. 59 comma 1)

Ai sensi dell'art. 59 comma 1 L. 449/97, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1998, si applicano, nei confronti di tutti i lavoratori iscritti a questo Istituto, le disposizioni già in vigore nell'AGO in materia di abbattimento progressivo delle aliquote di rendimento delle fasce di retribuzione eccedenti il tetto pensionabile, così come indicate nella tabella di cui all'art. 12 comma 1 del D.L.vo 503/92.

Sempre a decorrere dall'1-1-98, viene abrogato il comma 3 dell'art. 12 dello stesso D.L.vo 503/92 con il quale si estendeva progressivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle forme di previdenza esclusive dell'AGO, che non prevedevano limiti massimi di retribuzione pensionabile, il criterio della riduzione percentuale delle aliquote di rendimento a partire dalla fascia di retribuzione più elevata tra quelle previste nel comma 1, con cadenza quinquennale e con scaglionamento riferito alla metà delle riduzioni predette.

Ulteriori chiarimenti in merito alle modalità applicative delle suddette disposizioni verranno forniti da questo Istituto, non appena il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale avrà impartito indicazioni in linea con il processo di armonizzazione della diverse forme di previdenza obbligatorie.

9. Regime di cumulo tra prestazioni pensionistiche e reddito da lavoro dipendente o autonomo

9.1 Pensioni di vecchiaia ed invalidità

A) Normativa vigente al 31-12-97 - Prima di analizzare le novità in materia di cumulo tra pensione e redditi da lavoro introdotte dall'art. 59 commi 4 e 14 della Legge 449/97, si ritiene opportuno fornire una sintesi delle disposizioni vigenti alla data del 31-12-97 per gli iscritti a questo Istituto.

Ai sensi dell'art. 10 comma 1, del D.L.vo 30-12-92 n. 503, a decorrere dal 1° gennaio 1994, <u>le quote</u> delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità <u>eccedenti</u> l'ammontare

corrispondente al trattamento minimo INPS, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi stessi.

Per effetto di tale disposizione e pertanto incumulabile con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, fino a concorrenza del relativo ammontare, la metà della differenza tra l'importo della pensione e l'importo del trattamento minimo.

In attuazione dei principi di armonizzazione della normativa in materia di limitazione al cumulo dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, lo stesso art. 10, comma 1 del D.L.vo 503/92 ha confermato le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2, 3 , 4 ,5 e 6 del DPR 27/4/68 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, già vigenti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, estendendole alla forme di previdenza esclusive e sostitutive della stessa.

Per effetto delle richiamate disposizioni, ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo, sui trattamenti pensionistici di vecchiaia ed invalidità erogati dall'1-1-94, si dovrà tenere presente quanto segue:

- le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto dei trattamenti di famiglia. Agli stessi fini, dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per contributi previdenziali ed assistenziali (art. 20 comma 2 DPR 488/68, così come sostituito dall'art. 20 Legge 30-4-69, n. 153);
- nei casi in cui sulle pensioni liquidate dall'AGO è esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato e di enti locali, le disposizioni in materia di divieto di cumulo trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati (art. 20 comma 4 DPR 488/68);
- non sono riguardati dal divieto di cumulo i pensionati che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati ed in qualità di lavoratori addetti ai servizi domestici e famigliari (art. 20 comma 5 del DPR 488/68, come sostituito dall'art. 20 Legge 153/69 e dall'art. 23 quater della Legge 485/72);
- il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si applica alla tredicesima rata di pensione;

La normativa introdotta dall'art. 10 del D.L.vo 503/92 prevede, inoltre, espressamente alcune situazioni nelle quali non opera il divieto di cumulo delle pensioni di vecchiaia e invalidità con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo. Esse sono:

- titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta delle persone fisiche (art. 10 comma 2 D.L.vo 503/92);
- pensionati assunti con contratto di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore a 50 giornate nell'anno solare (art.10 comma 2 D.L.vo 503/92); l'esclusione in parola è correlata soltanto alla durata complessiva nell'anno solare dei rapporti di lavoro instaurati sulla base di contratti a termine. A nulla rileva, pertanto, agli effetti previsti dalla norma l'entità della retribuzione percepita dal pensionato in relazione a tali rapporti. In caso di superamento nel corso dell'anno delle 50 giornate di lavoro, il divieto di cumulo opera per la totalità delle giornate lavorate;
- pensionati dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno (art. 10, comma 2 D.L.vo 503/92); l'esclusione in parola prescinde dalla durata e dalla tipologia dell'attività lavorativa svolta essendo correlata esclusivamente all'entità del reddito prodotto;
- pensionati che svolgono la loro attività nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (art. 10 comma 5 D.L.vo 503/92);
- pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, per le indennità percepite per l'esercizio di tale funzione (comma 4 bis, aggiunto all'art. 11 della Legge 21-11-91, n. 374, dalla Legge 6-12-94 n. 673).

In realtà, il rigore delle norme contenute nell'art. 10 del D.L.vo 503/92 sono state parzialmente temperate dall'art. 11 comma 10 della successiva Legge 24-12-93 n. 537, che sostituendo l'art. 10 comma 8 del citato D.L.vo 503/92, prevedeva nei confronti dei lavoratori titolari di pensione alla data del 31-12-94, ovvero di coloro che avevano raggiunto a tale data i requisiti contributivi minimi richiesti per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, la continuazione dell'applicazione della previgente normativa, se più favorevole. Tale normativa, per gli iscritti alle forme esclusive dell'AGO, consisteva nella totale cumulabilità tra pensione di vecchiaia e redditi derivanti da lavoro sia autonomo che dipendente.

Sono equiparate alle pensioni di vecchiaia (art. 10 comma 6 D.L.vo 503/92), ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di cumulo, i trattamenti pensionistici

riconosciuti a seguito di cessazione dal servizio per invalidità derivante o meno da causa di servizio, purché tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro (art. 10 del D.L. n. 49, convertito con modificazioni nella Legge 18-4-86 n. 120). Per gli iscritti a questo Istituto tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati, nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (art. 13, Legge 274/91 ovvero art. 27 della Legge 177/76 per i dipendenti civili dello Stato).

Per contro, il conferimento di un trattamento pensionistico di inabilità, riconosciuto ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95, e incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolti successivamente alla concessione della pensione. E' altresì incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo od integrativo della retribuzione.

Potevano essere, altresì, **equiparati alle pensioni di vecchiaia**, esclusivamente al fine dell'applicazione delle disposizioni in materia di cumulo, i **trattamenti pensionistici erogati entro il 31-12-97**, sulla base di **un'anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni,** indipendentemente dalla circostanza che tale requisito rappresentasse il limite massimo previsto dal regolamento organico dell'Ente di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio.

Infatti, l'art.10, comma 7 del D.L. 29-1-83 n° 17, convertito con modificazioni nella legge 25-3-83 n° 79, nell'estendere agli iscritti a questo Istituto le norme sui divieti di cumulo già previste nell'AGO dall'art. 22 della Legge 30-4-69 n° 153, aveva stabilito che tali limitazioni riguardavano esclusivamente i soggetti che fruivano di pensionamenti anticipati in applicazione delle disposizioni sull'indennità integrativa speciale, contemplati nello stesso art.10, ossia:

- quelli avvenuti a domanda prima del compimento dell'età massima di età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio;
- quelli avvenuti a domanda prima della maturazione dei quaranta anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza.

B) Nuove disposizioni dall'1-1-98 (art. 59, commi 4 e 5) - Con effetto sui trattamenti pensionistici liquidati a decorrere **dal 1° gennaio 1998** si applicano per gli iscritti a questo Istituto le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo così come previste nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (commi 4 e 5).

In particolare **le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità**, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo INPS, **non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50%**, fino a concorrenza dei redditi stessi (così come già previsto dall'art. 10 comma 1 D.L.vo 503/92).

In sostanza, per effetto dell'armonizzazione già avviata con il D.L.vo 503/92, continueranno ad applicarsi le disposizioni in materia di cumulo così come illustrate nel paragrafo 9.1 punto A) con alcune sostanziali novità.

In primo luogo, gli iscritti a questo Istituto che alla data del 31-12-94 avevano già raggiunto i requisiti contributivi minimi richiesti per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia e che, in virtù di quanto disposto dall'art. 11 comma 10 della Legge 537/93, avrebbero potuto ottenere, agli effetti del cumulo, l'applicazione della previgente normativa in vigore presso questo Istituto se più favorevole, ora saranno riguardati dalla disciplina vigente ante D.L.vo 503/92 nell'Assicurazione Generale Obbligatoria. Tale normativa prevede la **totale cumulabilità** del trattamento pensionistico di vecchiaia e di invalidità **con i redditi derivanti da lavoro autonomo;** per contro non sono cumulabili, con la retribuzione lorda percepita in costanza di **rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi**, le quote di pensione di vecchiaia e invalidità eccedenti l'ammontare del trattamento minimo INPS, **nella misura del 50%** del loro importo e fino a concorrenza della retribuzione stessa.

Per chi usufruisce di tale disposizione, si ricorda che anteriormente all'entrata in vigore del D.L.vo 503/92 il divieto di cumulo delle pensioni di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente non trovava applicazione nei confronti dei pensionati che svolgevano attività in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati ed in qualità di lavoratori addetti ai servizi domestici e famigliari (art. 20 comma 5 del DPR 488/68 come sostituito dall'art. 20 L. 153/69 e dall'art. 23 quater della Legge 485/72).

Altra novità è rappresentata dai trattamenti pensionistici erogati a **partire dall'1-1-98** sulla base di **un'anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni**; *infatti*, anche qualora tale requisito rappresenti il limite massimo di servizio previsto dal regolamento organico dell'ente di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio, non si potrà più configurare come un pensionamento di vecchiaia, agli effetti del cumulo, ma rientrerà nella categoria dei **trattamenti pensionistici anticipati** come avviene nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, alla quale, per esplicita previsione normativa, occorrera ora fare riferimento.

Poiché tali nuove disposizioni, in virtù di quanto indicato dall'art. 59, commi 4 e 5, operano, per gli iscritti a questo Istituto, solo sui trattamenti pensionistici liquidati con effetto dall'1-1-98, le pensioni di vecchiaia, di invalidità o di privilegio aventi decorrenza anteriore a tale data continuano ad essere disciplinate dalla normativa vigente fino al 31-12-97, così come indicata al paragrafo 9.1 punto A).

9.2 Pensioni di anzianità

A) Normativa vigente al 31-12-97 - Ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D.L.vo 503/92, nel testo risultante dall'art. 11, comma 9 della Legge 537/93, le pensioni di anzianità decorrenti dall'1-1-94 non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente - nella loro interezza - e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo INPS, fino a concorrenza dei redditi stessi.

In realtà, tali disposizioni hanno trovato applicazione solo nei confronti dei lavoratori che avevano conseguito i requisiti contributivi minimi richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato a decorrere dall'1-1-95; infatti, nei confronti dei titolari di pensione di anzianità alla data del 31-12-94 e dei lavoratori che entro tale data avevano maturato i requisiti contributivi minimi per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità, l'art. 10 comma 8 del D.L.vo 503/92 così come sostituito dall'art. 11 comma 10 della L. 537/93, prevedeva l'applicazione delle disposizioni in materia di cumulo di cui alla normativa vigente anteriormente al 1° gennaio 1994, se più favorevole. Tale normativa consisteva **nell'intera incumulabilità** della pensione di anzianità con i **redditi da lavoro dipendente** (art. 10 legge 25-3-83 n.79, con il quale veniva estesa ai pubblici dipendenti l'applicazione dell'art. 22 della Legge 153/69, già in vigore presso l'AGO) e nella **totale cumulabilità** con un **reddito derivante da lavoro autonomo.**

Successivamente l'art. 1, commi 188 e 189 della legge 23-12-96, n. 662 stabiliva, con effetto sui **trattamenti liquidati dall'1-10-96, la totale incumulabilità delle pensioni di anzianità, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi di lavoro di qualsiasi natura.**

Eccezioni alla regola generale erano costituite dalle pensioni liquidate ad iscritti che avevano raggiunto alla data del 30-9-96 il requisito contributivo di 36 anni, ovvero quello di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 52 anni, nonché quelle relative ai lavoratori pubblici che avevano presentato domanda di collocamento a riposo per anzianità entro il 28-9-94 e la cui istanza era stata regolarmente accolta.

A queste categorie di pensionati, così come a tutti coloro le cui pensioni di anzianità avevano decorrenza anteriore al 1° ottobre 1996, continuavano ad applicarsi le disposizioni della previgente normativa in materia di cumulo come sopra indicato.

Per espressa previsione normativa (art. 1, comma 189 della Legge 662/96), sfuggono altresì al divieto di cumulo con i redditi di qualsiasi natura, i trattamenti pensionistici conseguiti con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonché quelli relativi a cessazioni per inabilità derivante o meno da causa di servizio, purché tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro (art. 10 del D.L. 49/86 convertito con modificazioni dalla Legge 120/86). Tali pensionamenti, infatti, pur rappresentando dei collocamenti a riposo anticipati rispetto al limite di età previsto per il collocamento a riposo d'ufficio, sono stati di fatto equiparati, agli effetti del cumulo, a trattamenti pensionistici di vecchiaia e, pertanto, continueranno ad essere disciplinati dalla previgente normativa in materia (vedi paragrafo 9.1 punto A).

<u>Esclusioni del divieto di cumulo</u> - Il divieto di cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro non trova applicazione nei seguenti casi:

a) pensionati che svolgono la loro attività nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (art. 10, comma 5 D.L.vo 503/92);

b) pensionati che svolgono la funzione di giudici di pace per le indennità percepite per l'esercizio di tale funzione (comma 4 bis, aggiunto all'art. 11 della L. 374/91, dalla L. 673/94).

Agli effetti del regime del cumulo, le pensioni di anzianità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia quando i titolari di esse compiono l'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio (art. 10 comma 7 D.L.vo 503/92). Ai fini dell'applicazione di detta disposizione devono essere tenuti presenti i nuovi limiti di età previsti dall'art.5 D.L.vo 503/92, così come modificati dall'art. 11 L. 724/94 ovvero dai regolamenti organici degli enti, se superiori.

B) Nuove disposizioni dall'1-1-98 (art. 59, commi 4, 5 e 14) - Con effetto dal 1° gennaio 1998,ai sensi dell'art.59, comma 14 della Legge 449/97, le quote dei trattamenti **pensionistici di anzianità** eccedenti l'ammontare del trattamento minimo **INPS non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50%** fino alla concorrenza dei redditi stessi.

Tali disposizioni si applicano **inderogabilmente** a tutti i trattamenti di quiescenza anticipati aventi decorrenza **dal 1° gennaio 1998, indipendentemente dalla circostanza che gli interessati abbiano maturato o meno entro la data del 31-12-94 i requisiti richiesti per l'accesso al pensionamento di anzianità.**

Con lo stesso comma 14 dell'art.59 viene **confermata, se più favorevole, la previgente normativa in materia di cumulo per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 1998**. Pertanto, in virtù della facoltà concessa dal legislatore di applicare la normativa ritenuta più favorevole, i pensionati (cessati dall'1-10-96 al 31-12-97) coinvolti nel regime di totale incumulabilità, disposto dall'art. 1 commi 188 e 189 della legge 662/96, potranno a decorrere dall'1-1-98 cumulare la pensione di anzianità con i redditi derivanti da lavoro autonomo secondo le modalità sopra indicate.

Il divieto di cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo opera anche nei confronti dei pensionati dalla cui attività lavorativa derivi un reddito inferiore all'importo del trattamento minimo del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti, relativo al corrispondente anno.

La pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente sono totalmente incumulabili; in pratica, viene trattenuto l'intero importo del trattamento pensionistico, fino alla concorrenza del reddito, al netto dei trattamenti di famiglia e dei contributi previdenziali ed assistenziali, derivante da attività lavorativa prestata alle dipendenze di terzi.

La tredicesima rata di pensione non è cumulabile con la tredicesima mensilità di retribuzione o con gli equivalenti emolumenti.

Si ribadisce, che a decorrere dal 1-1-98 i trattamenti pensionistici erogati sulla base di un'anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni, anche qualora tale requisito rappresenti il limite massimo di servizio previsto dal Regolamento Organico dell'Ente di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio, dovranno configurarsi, per i fini di cui trattasi, come pensionamenti di anzianità in analogia a quanto avviene nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, alla quale si dovrà fare riferimento per esplicita disposizione normativa.
Agli effetti del regime del cumulo, le pensioni di anzianità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia quando i titolari di esse compiono l'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio (art. 10 comma 7 D.L.vo 503/92). Ai fini dell'applicazione di detta disposizione devono essere tenuti presenti i nuovi limiti di età previsti dall'art.5 D.L.vo 503/92, così come modificati dall'art. 11 L. 724/94 ovvero dai regolamenti organici degli enti, se superiori.

L'equiparazione della pensione di anzianità alle pensioni di vecchiaia, agli effetti del cumulo, opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile.

Con apposita informativa verranno impartite disposizioni alle Direzioni Provinciali del Tesoro in merito alle modalità di effettuazione delle trattenute sulle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro.

10. Deroga al conglobamento della indennità integrativa speciale (art. 59, comma 36)

L'art. 2 comma 20 della L. 335/95 ha previsto per i lavoratori iscritti a questo Istituto, che alla data del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio o che avevano in corso il procedimento di dispensa dal servizio per inabilità, il

mantenimento delle disposizioni in materia di indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 della Legge 27.5.59, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'art. 59 comma 36 L. 449/97, ha ora integrato il citato art. 2 comma 20 L. 335/95, estendendo anche agli iscritti in possesso di un'anzianità contributiva al 1° gennaio 1995 pari ad almeno 40 anni tale possibilità, qualora risultasse più favorevole rispetto alla regola generale dettata dall'art.15 comma 3 Legge 23-12-94, n. 724, che prevede l'inserimento della indennità integrativa speciale tra gli elementi pensionabili della retribuzione.

Con tale integrazione il legislatore ha voluto offrire una particolare tutela anche ai lavoratori in possesso alla data dell'1-1-95 di un'anzianità contributiva di almeno 40 anni.

In particolare si evidenzia che possono trarre vantaggio dall'applicazione della suddetta norma, ad esempio, gli aventi diritto a trattamenti pensionistici indiretti posti in essere dal 1° gennaio 1995.

Infatti, in tutti i casi di decesso in servizio avvenuto in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 15 comma 3 della L. 724/94, la pensione indiretta veniva calcolata applicando l'aliquota di reversibilità spettante al superstite sull'importo della pensione determinata inserendo l'indennità integrativa speciale nella base contributiva; ora, in applicazione di quanto disposto dall'art. 59 comma 36 L. 449/97, qualora ricorrano le condizioni richieste (40 anni di anzianità contributiva all'1-1-95), tutti i trattamenti pensionistici indiretti erogati dal 1° gennaio 1995 potranno essere calcolati applicando la percentuale spettante al superstite sull'importo della pensione determinata su una base contributiva con l'esclusione della indennità integrativa speciale, che verrà poi attribuita separatamente nella misura spettante al personale in quiescenza (80%).

Per contro, anche i dipendenti già trattenuti in servizio al 1° gennaio 1995 ovvero con procedimento di dispensa avviato a tale data e come tali destinatari dell'art. 2 comma 20 L. 335/95, possono ora, in virtù dell'integrazione di cui all'art. 59 comma 36 L. 449/97 (qualora in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 40 anni alla data sopra indicata), ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione di quanto disposto dall'art.15 comma 3 L. 724/94, ossia con inclusione, nella base contributiva e pensionabile, dell'indennità integrativa speciale, in quanto più favorevole.

Si evidenzia che il citato art. 59, comma 36, per la sua formulazione va ad integrare l'art. 2, comma 20 della Legge 335/95 e, pertanto, la sua efficacia ha effetto retroattivo dall'1-1-95; la facoltà di utilizzare una normativa " più favorevole" va esercitata una sola volta e presuppone la presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato.

11. Maggiorazioni di servizio (art. 59 comma 1 lettera a)

Con effetto dall'1-1-98 gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici, comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali, non possono eccedere complessivamente i 5 anni; gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i 5 anni, maturati entro il 31-12-97 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.
Nel fare riserva di una tassativa elencazione delle attività professionali riguardate dalla suddetta limitazione, si precisa che non sono interessati dalla disposizione in oggetto i lavoratori privi di vista in quanto a tale categoria vengono riconosciuti abbuoni di servizio in virtù di uno "status" e non a seguito di svolgimento di "particolari attività professionali".

La presente circolare riguarda tutto il personale della Pubblica Amministrazione e viene diramata d'intesa con il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - IGOP.

Il presidente: SEPPIA

98A2472

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 marzo 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referedum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata la legge 6 marzo 1998, n. 40, recante "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", limitatamente alle seguenti parti:

art. 1, quarto comma;

art. 5, primo comma, limitatamente alle parole "di carta di soggiorno o", quinto comma, limitatamente alle parole ",fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili", ottavo comma, limitatamente alle parole "e la carta di soggiorno di cui all'articolo 7";

art. 6, quarto comma, limitatamente alle parole "quando vi siano fondate ragioni,";

art. 7;

art. 11, secondo comma, lettera *b)*, limitatamente alle parole "da più di sessanta giorni", quarto comma, lettera *b)*, limitatamente alle parole ", e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento", quinto comma, limitatamente alle parole "e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento", sesto comma, limitatamente alle parole ", qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento", quindicesimo comma;

art. 12, quinto comma, limitatamente alle parole "non appena è possibile,";

art. 17, secondo comma, lettera *b)* e lettera *c)*;

art. 18;

art. 20, settimo comma, limitatamente alle parole "e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno";

art. 21, primo comma, limitatamente alle parole "o straniero regolarmente soggiornante,";

art. 26, primo comma, limitatamente alle parole "di carta di soggiorno o";

art. 27, primo comma, lettera *d)*, quarto comma, ottavo comma;

art. 28, primo comma, limitatamente alle parole "Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno,", quarto comma, quinto comma, limitatamente alle parole "che non possa ottenere la carta di soggiorno,", sesto comma, limitatamente alle parole "Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.";

art. 29, primo comma, limitatamente alle parole "o nella carta di soggiorno" e limitatamente alle parole "o nella carta di soggiorno", secondo comma, limitatamente alle parole ", ovvero una carta di soggiorno";

art. 33, quinto comma;

art. 37, quinto comma, limitatamente alle parole "di carta di soggiorno, ovvero";

art. 38, quinto comma, sesto comma, limitatamente alle parole "stranieri titolari di carta di soggiorno e gli";

art. 39, primo comma, limitatamente alle parole "della carta di soggiorno o" e limitatamente alle parole "nella loro carta di soggiorno o";

art. 40, primo comma, lettera *d)*, limitatamente alle parole "di carta di soggiorno o";

art. 41;

art. 42;

art. 43, terzo comma;

art. 44?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma presso Gruppo Lega Nord - Via Uffici del Vicario.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 marzo 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato il 1° comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1979, n. 97: "*Nomina a magistrato di tribunale. La nomina a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina a uditore giudiziario con delibera del Consiglio superiore della Magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto o dei distretti nei quali l'uditore ha prestato servizio*"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma presso Gruppo Lega Nord - Via Uffici del Vicario.

98A2616

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso riguardante il rinvio della data di pubblicazione del diario delle prove del concorso a cattedre e posti nei conservatori di musica.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 28 novembre 1997 è stato pubblicato l'avviso riguardante il rinvio della data di pubblicazione del diario delle prove del concorso ordinario, per titoli ed esami, a cattedre e posti nei conservatori di musica bandito con decreto ministeriale 18 luglio 1990.

Il predetto diario delle prove sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 31 marzo 1998.

98A2499

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova editoriale, in Milano.

Con decreto ministeriale n. 24102 del 18 febbraio 1998: è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 7 maggio 1996 al 6 maggio 1998, della ditta: S.p.a. Nuova editoriale, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova editoriale, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 7 maggio 1996 al 6 novembre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 novembre 1997, n. 23736.

La corresponsione del trattamento come sopra disposto, è prorogata dal 7 novembre 1996 al 6 maggio 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposto, è ulteriormente prorogata dal 7 maggio 1997 al 6 novembre 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposto, è ulterirmente prorogata dal 7 novembre 1997 al 6 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimento tipografico piacentino, in Piacenza.

Con decreto ministeriale n. 24103 del 18 febbraio 1998: a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 settembre 1997, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Stabilimento tipografico piacentino, con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 17 settembre 1997 al 16 settembre 1998.

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 24122 del 18 febbraio 1998: è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 23 giugno 1995, nell'area sottoindidata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di S. Anna di Caltabellotta (Agrigento).

Imprese impegnate nelle opere relative alle reti idriche di distribuzione alle zone irrigue dipendenti dal serbatoio Castello - V lotto alimentazione e distribuzione distretto Bono Verdura.

Art.3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 23 giugno 1995 al 22 dicembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è prorogato dal 23 dicembre 1995 al 22 giugno 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto è ulteriormente prorogato dal 23 giugno 1996 al 22 dicembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 23 dicembre 1996 al 22 giugno 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 23 giugno 1997 al 22 settembre 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 24123 del 18 febbraio 1998: è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dall'8 luglio 1996, nell'area, sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Palermo.

Imprese impegnate nei lavori di costruzione del serbatoio Blufi sul fiume Imera meridionale.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dall'8 luglio 1996 al 7 gennaio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è prorogato dall'8 gennaio 1997 al 7 luglio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dall'8 luglio 1997 al 7 gennaio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dall'8 gennaio 1998 al 7 luglio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dall'8 luglio 1998 al 7 ottobre 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 24124 del 18 febbaio 1998: è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 19 marzo 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Nocera Superiore (Salerno).

Imprese impegnate nella realizzazione del «sistema integrato dei sottoservizi e del ciclo delle acque per la riqualificazione ambientale del comune di Nocera Superiore - Subsistemi A1-A2».

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 19 marzo 1997 al 18 settembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è prorogato dal 19 settembre 1997 al 18 marzo 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 19 marzo 1998 al 18 settembre 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 19 settembre 1998 al 18 marzo 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 19 marzo 1999 al 18 giugno 1999 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 24125 del 18 febbraio 1998: è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 9 settembre 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Bivona (Agrigento).

Imprese impegnate nei lavori per la realizzazione di acquedotto per uso irriguo, affidamento in concessione dell'adduttore alle zone irrigue dipendenti dal serbatoio Castello - I tronco dalla diga Castello alla diramazione Tavernicola.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsipne del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 9 settembre 1996 all'8 marzo 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è prorogato dal 9 marzo 1997 all'8 settembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 9 settembre 1997 all'8 marzo 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 9 marzo 1998 all'8 settembre 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 9 settembre 1998 all'8 dicembre 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 24126 del 18 febbraio 1998: è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 16 settembre 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Messina.

Imprese impegnate nei lavori riguardanti il collegamento tra i versanti Nord e Sud del centro storico di Taormina e parcheggi sotterranei.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è prorogato dal 16 marzo 1997 al 15 settembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 16 settembre 1997 al 15 marzo 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 16 marzo 1998 al 15 settembre 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 16 settembre 1998 al 15 dicembre 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 24127 del 18 febbraio 1998: è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 1° luglio 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area dei comuni di Casteldaccia, Altavilla e Trabia (Palermo).

Imprese impegnate nei lavori relativi all'adduttore San Leonardo Due, 2° Tronco Trabia - Casteldaccia.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è prorogato dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 1° luglio 1998 al 30 settembre 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 24128 del 18 febbraio 1998: è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 19 aprile 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area dei comuni di Gioia Tauro e Rosarno (Reggio Calabria).

Imprese impegnate nella costruzione delle opere viarie e ferroviarie di prima fase nell'agglomerato industriale di Gioia Tauro-Rosarno.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 19 aprile 1997 al 18 ottobre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è prorogato dal 19 ottobre 1997 al 18 aprile 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 19 aprile 1998 al 18 ottobre 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 19 ottobre 1998 al 18 aprile 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 19 aprile 1999 al 18 luglio 1999 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 24129 del 18 febbraio 1998: è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 17 luglio 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Palermo.

Imprese impegnate nei lavori per la realizzazione del III lotto di opere relative al comprensorio irriguo S. Leonardo est zona costiera e collinare in desta dell'Imera.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 17 luglio 1995 al 16 gennaio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 17 gennaio 1996 al 16 luglio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 17 luglio 1996 al 16 gennaio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 17 gennaio 1997 al 16 luglio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 17 luglio 1997 al 16 ottobre 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 24130 del 18 febbraio 1998: è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 5 settembre 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Napoli.

Imprese impegnate nella realizzazione di 90 alloggi popolari a Napoli, Cavalleggeri D'Aosta.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 5 settembre 1996 al 4 marzo 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è prorogato dal 5 marzo 1997 al 4 settembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 5 settembre 1997 al 4 marzo 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 5 marzo 1998 al 4 settembre 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 5 settembre 1998 al 4 dicembre 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 24131 del 18 febbraio 1998: è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 2 settembre 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Palermo.

Imprese impegnate nei lavori relativi alla irrigazione S. Leonardo: reti idriche di distribuzione al compresorio «Valle Torto e colline in sinistra fiume Imera».

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1° marzo 1997.

Il trattamento.speciale di disoccupazione come sopra disposto, è prorogato dal 2 marzo 1997 al 1° settembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 2 settembre 1997 al 1° marzo 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 2 marzo 1998 al 1° settembre 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione come sopra disposto, è ulteriormente prorogato dal 2 settembre 1998 al 1° dicembre 1998 (limite massimo).

98A2431

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la domanda di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Soave» e «Recioto di Soave» in «Soave» e proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n, 164, esaminata la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata «Soave» e «Recioto di Soave», riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, in «Soave» e la modifica del relativo disciplinare di produzione, approvato con detto decreto e successivamente modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975 e 6 maggio 1976 e con decreti ministeriali 18 giugno 1992 e 2 giugno 1993;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Veneto sulla domanda sopra citata;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi in Soave il giorno 18 novembre 1997, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, società ed aziende vitivinicole;

Ha espresso il parere di accogliere la domanda sopra citata di modifica della denominazione di origine controllata «Soave» e «Recioto di Soave» in «Soave» proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato che deve intendersi sostitutivo del precedente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Soave» è riservata ai vini, nelle tipologie tranquillo, superiore, classico e spumante, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Soave» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni Pinot bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (nostrano) fino ad un massimo del 30%.

È tuttavia consentita, nell'ambito del predetto 30%, la presenza nei vigneti, messi a dimora anteriormente alla data di approvazione del presente disciplinare, di altre varietà del vitigno Trebbiano raccomandate e/o autorizzate in provincia di Verona fino ad un massimo del 15% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave», in cui rientra il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 16 dicembre 1931, comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.

Tale zona è così delimitata:

a sud ad iniziare dal lato occidentale, parte dal centro abitato di San Martino Buon Albergo e segue la strada statale n. 11 fino alla località San Pietro. Devia quindi a sud sulla strada che porta a Caldiero e da qui segue l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 fino a ritornare sulla strada statale n. 11 seguendo la strada comunale che attraversa con un cavalcavia la ferrovia Milano-Venezia; da qui la delimitazione coincide con la strada statale n. 11 sino al ponte sul fiume Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio da dove si inoltra lungo la strada per San Lorenzo fino ad intersecare l'autostrada Serenissima, la quale a sua volta delimita la zona in comune di San Bonifacio sino al confine con la provincia di Vicenza.

La delimitazione coincide con il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto: da qui segue poi la strada per località Cereghini, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sino al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano.

Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soralghe, segue la strada che da Sornighe, correndo sotto le pendici di monte Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani.

Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada provinciale da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passando sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 328 porta ai Dami e quindi alla quota 400 sul confine comunale di Cazzano a sud di monte Bastia. Ridiscende per detto confine sino ad incontrare la strada provinciale Cazzano-Soave, attraversa la stessa e prosegue sulla strada comunale per Cereolo di Sopra (quota 72), raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.

Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di Sopra, e poi la strada per la Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di Sotto sino a raggiungerlo.

Da Pissolo di Sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.

Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombino e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).

Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge la quota 181 sul confine tra Illasi e Colognola. Da quota 181 segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che supera Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella di Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Mormontea fino a raggiungere in prossimità del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di Sopra con i Guerri seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di Sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135.

Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di Sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di Sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e nord-ovest poi fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue passando di poco a sud di S. Rocco, Cà Brusa e prosegue poi verso sud per la strada che passando per l'Arcandole raggiunge S. Martino Buon Albergo da dove è iniziata la delimitazione.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Soave», designabili con la menzione «classico» di cui al successivo art. 5 è quella riconosciuta con decreto ministeriale 23 ottobre 1931 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 16 dicembre 1931) ed è così delimitata:

da una linea che, partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di S. Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi prosegue lungo le pendici del monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle S. Antonio, quelle del monte Frosca e del monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del torrente Ponsara. Indi, seguendo sempre il bordo del sistema collinare, si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognoligo per Casarsa, seguendo le pendici del monte Core, giunge a comprendere la Borgata di Casotti, dove, poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del monte Grande fino ad incontrare il confine del territorio di Soave. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della Valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le Borgate Valle, Mezzavilla e Bramaludame, nonché l'abitato di Costalunga.

A questo punto risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone; segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi dal detto confine in po' prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del monte Castellaro, lo raggiunge nuovamente 300 metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal monte Campaccia, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguanè, che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale.

Da qui cammina in curva verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per Carnera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino.

Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pié del monte Foscarino e del monte Cèrcene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino.

Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta Verona.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione controllata «Soave» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sistemi di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura, per non più di due interventi all'anno.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» non deve essere superiore a 14 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino di cui al successivo art. 5, per i quantitativi predetti.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando il limite sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La regione Veneto, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la viniviticoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Soave» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5% vol.

Le uve destinate alla vinificazione della tipologia «superiore» del vino a denominazione di origine controllata «Soave» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% vol.

Le uve di cui sopra, se destinate alla produzione del tipo spumante, potranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol a quelli sopra specificati purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata negli appositi registri.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona e nel territorio amministrativo dei comuni di Gambellara e Montebello, in provincia di Vicenza.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con mosto concentrato proveniente da uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo dei vini «Soave» o con mosto concentrato rettificato.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La tipologia «superiore» non può essere immessa al consumo in data anteriore al 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

L'uso della specificazione «classico», in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Soave» è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine più antica, indicata all'art. 3 del presente disciplinare, vinificate nella stessa e nell'ambito dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona predetta.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle aziende interessate, consentire ai fini dell'impiego della specificazione «classico» che le uve prodotte nel corrispondente territorio di produ-

zione di cui all'art. 3 possano essere vinificate in cantine situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Soave», a condizione che in dette cantine le aziende interessate vinifichino soltanto le uve prodotte nei terreni vitati debitamente iscritti all'albo dei vigneti.

Le uve appassite e non, i mosti idonei alla produzione delle diverse tipologie del vino a denominazione di origine controllata «Soave», nonché i relativi vini possono essere utilizzati, nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, nella produzione di vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali.

Le operazioni di elaborazione di detti vini spumanti devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Soave» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo;

odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo e armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Soave» spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo brillante;

odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo nei tipi extra brut o brut o extra dry o dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

La denominazione di origine controllata «Soave» «superiore» è riservata alla tipologia tranquilla dei vini provenienti da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, penultimo comma, del presente disciplinare e che vengano immessi al consumo con titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,5% vol.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «riserva», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve per tutte le tipologie.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dalla vigente normativa.

Art. 8.

Il vino a denominazione di origine controllata «Soave» «superiore», compreso quello che utilizza la specificazione «classico», deve essere immesso al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali con abbigliamento consono al suo carattere di pregio.

Per detti contenitori è vietato l'impiego di chiusure tipo: tappo a corona, a vite, a strappo e similari.

98A2526

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Comunicato relativo al sunto del decreto ministeriale concernente l'approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la chimica dei materiali, in Firenze.

Nel sunto del decreto ministeriale 15 gennaio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 1998 a pag. 25, prima colonna, dove è stato scritto: «Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e la tecnologia dei materiali», deve intendersi così modificato: «Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e tecnologia dei materiali».

98A2542

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione denominata «Centro siciliano per le ricerche atmosferiche e di fisica dell'ambiente - (C.S.R.A.F.A.)», in Messina.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1998 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione denominata «Centro siciliano per le ricerche atmosferiche e di fisica dell'ambiente - (C.S.R.A.F.A.)», con sede a Messina, e ne è stato approvato lo statuto.

98A2528

Estinzione del consorzio universitario denominato «Centro di studi e ricerche sulla nutrizione e sugli alimenti», con sede presso l'Università di Parma.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1998 è stato dichiarato estinto il consorzio universitario denominato «Centro di studi e ricerche sulla nutrizione e sugli alimenti», con sede presso l'Università di Parma.

98A2527

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189